

DLXVIII. SEDUTA

VENERDÌ 19 GENNAIO 1951

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Presidente BONOMI

INDICE

Disegni di legge :

(Presentazione) Pag. 22186
 (Deferimento a Commissioni permanenti) . . 22186

Disegno di legge : « Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1454) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

MARCONCINI, *relatore* 22188
 PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio* 22188
 CERRUTI 22188

Disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (1185) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

BOSCO, *relatore* 22190, *passim*, 22218
 COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 22190, *passi n.*, 22216
 SAMEK LODOVICI 22191, *passim*, 22214
 SILVESTRINI 22191, 22207
 ZELIOLI 22192
 CAPORALI 22193, 22194, 22202, 22206
 JANNELLI 22195, 22201
 DE LUCA 22195

VARALDO Pag. 22195
 22200, 22201, 22207, 22215
 DE BOSIO 22197
 LAVIA 22198, 22199
 SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 22200
 BISORI 22202
 LUCIFERO 22203
 CONCI 22203
 MONALDI 22203, 22207
 BOCCASSI 22205
 PAZZAGLI 22207
 COSATTINI 22213
 PIERACCINI 22216

Disegno di legge : « Bilancio preventivo della Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-48 » (588) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione) 22224

Disegno di legge : « Bilancio preventivo della Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49 » (589) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

BARACCO 22225
 CERULLI IRELLI, *relatore* 22225
 BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 22225

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Discussione):

BOSCO 22187
 PERSICO 22187

Interpellanza (Per lo svolgimento):

MUSOLINO Pag. 22227

Interrogazioni:

(Annunzio) 22227

(Svolgimento):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 22218
22219, 22224

BERLINGUER 22218

FERRARI 22222

Registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti 22187**Relazione** (Presentazione) 22227

La seduta è aperta alle ore 16.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale » (1492).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste e *ad interim* di grazia e giustizia, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982, e

21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-1951 » (1483);

« Modificazioni all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (1486), di iniziativa del senatore Romano Antonio.

Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Prima è quella avanzata nei confronti del senatore Mariani per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. XXXI).

La 2^a Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta non sia accordata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (Doc. LVII).

La 2^a Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta sia accordata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Secchia per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290, prima parte, del Codice penale) (Doc. LXIX).

La 2^a Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta non sia accordata.

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Conti per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. LXX).

La 2^a Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta non sia accordata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gava, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 e 57, n. 1, del Codice penale) (Doc. CXI).

La 2^a Commissione permanente propone che sia accordata l'autorizzazione richiesta.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei dire una parola a proposito di questa autorizzazione a procedere. Si tratta di un reato che sarebbe stato commesso dal senatore Gava in qualità di direttore responsabile del « Domani d'Italia » quando egli non era ancora senatore. Si tratta di una modestissima corrispondenza di provincia: un tale si è ritenuto offeso da questa corrispondenza pubblicata dal giornale, una di quelle corrispondenze che abitualmente il direttore di un quotidiano non prende in visione. A me sembra che non si dovrebbe distogliere un parlamentare dalle sue alte attribuzioni, per una questione di così modesto rilievo come questa di cui si tratta. Mi permetto perciò di proporre al Senato che sia negata l'autorizzazione a procedere.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Il Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, si rimette alla relazione del senatore Spallino, che è precisa e motivata. Naturalmente il Senato delibererà come meglio riterrà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione, favorevole alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gavina, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXV).

La 2^a Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta non sia accordata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Grieco, per il reato di vilipendio alle Forze armate (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, numero 1317) (Doc. CXVIII).

La 2^a Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta non sia accordata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. XCIX-A¹).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione su alcune registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. XCIX-A¹).

Si tratta delle registrazioni con riserva eseguite dal giugno al dicembre 1949.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione le conclusioni della 1^a Commissione permanente. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato** » (1454) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione patrimoniale e la contabilità generale dello Stato ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1454-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Poichè nessuno è iscritto a prendere la parola su questo argomento, il relatore dichiara che, avendo studiato seriamente in seno alla Commissione il tema, non ha nulla da aggiungere alla propria relazione e nulla da togliere. Per conseguenza, a nome della Commissione, il relatore ha l'onore di invitare il Senato ad approvare il testo del disegno di legge così come la 5^a Commissione lo ha proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pella, Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Non ho nulla da aggiungere alle parole del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è sostituito dal seguente:

« *Art. 34.* — Nel mese di gennaio il Ministro del tesoro presenta al Parlamento il ren-

dicono generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

« Presenta poi, nel mese di febbraio, il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa distinti per Ministeri ».

CERRUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con le decisioni prese dalla Commissione, però, solo per quanto concerne la soppressione della proposta di iniziativa del Governo di sostituire l'articolo 35 della legge di contabilità dello Stato. Ma per quanto concerne l'articolo 34, secondo comma, mi permetto di osservare che fra la maggioranza e la minoranza della 5^a Commissione, sussiste una divergenza di vedute. Noi dobbiamo e vogliamo essere coerenti con le posizioni che abbiamo assunto precedentemente quando si discusse tale argomento. La relazione dell'onorevole Marconcini, di cui riconosco la perfetta buona fede, non è riuscita ad esprimere questa nostra diversa posizione per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 34; per chi legge parrebbe che noi fossimo d'accordo anche su questo punto. Infatti, essa afferma:

« Di conseguenza, la vostra Commissione ha deliberato all'unanimità di proporvi che sia emendato il disegno di legge, approvando l'articolo 1 per quanto concerne la nuova formulazione proposta per l'articolo 34 della legge di contabilità generale, ciò che del resto è in armonia con quanto già deliberato dal Senato stesso in approvazione del disegno di legge n. 243, articolo 1 (presentato nella seduta del 26 gennaio 1949) — sopprimendo, nello stesso articolo 1 la modificazione dell'articolo 35 della stessa legge di contabilità generale — approvando l'articolo 2 ».

Ora, mi spiace, ma per il secondo comma dell'articolo 34 noi non siamo dello stesso avviso. Il primo comma del progetto di legge stabilisce: « Nel mese di gennaio il Ministro del tesoro presenta al Parlamento il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente » e fin qui va bene. Ma, il secondo

comma stabilisce: « Presenta poi, nel mese di febbraio il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa distinti per Ministeri ». L'onorevole Presidente della Commissione, senatore Paratore, quando in quella sede si è trattato di discutere su questo secondo comma dell'articolo 34, ha detto che c'era già una decisione precedente, assunta con carattere permanente, prima dalla Commissione e poi dal Senato. È vero, ma noi in quella circostanza ci eravamo dichiarati contrari a questo spostamento di data dal 31 gennaio al 28 febbraio ed oggi non abbiamo proprio nessun motivo per mutare parere.

PARATORE. Il Senato aveva approvato.

CERRUTI. Quindi, tanto per coerenza quanto per intrinseche ragioni di merito intendo precisare che noi rimaniamo nella nostra precedente posizione, vale a dire, contrariamente a quanto viene affermato nella relazione, noi voteremo contro la proroga del termine di consegna dei bilanci e dei rispettivi allegati da parte del Governo al Parlamento. Per il resto concordiamo perfettamente con le decisioni assunte dalla 5ª Commissione.

Ho voluto fare questa precisazione affinché, in futuro, quando si dovesse riprendere in esame questo argomento, non abbiano a determinarsi equivoci su quello che è stato il nostro atteggiamento nella presente circostanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto a cominciare dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

In conseguenza dell'approvazione dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione, il titolo del disegno di legge viene così modificato: « Modifiche all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali** » (N. 1185) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali ».

Nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 4 del decreto legislativo. Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

(Raggruppamenti di più concorsi).

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati).

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

(È approvato).

Art. 7.

(Modalità di svolgimento dei concorsi).

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di operazione sul cadavere per i primari chirurghi.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il senatore Zelioli ha proposto di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

I senatori Pazzagli e Silvestrini hanno presentato il seguente emendamento: « Nel primo comma, sostituire la dizione della lettera c) con la seguente: " c) prova orale di autonomia o di istologia patologica, o, per gli esami di materie chirurgiche ed a giudizio della Commissione esaminatrice, di una discussione sulla statistica operatoria " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli, per svolgere il suo emendamento.

ZELIOLI. Vi rinuncio.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Vi è una formula concordata da aggiungere dopo la lettera c) dell'articolo 7. Essa è la seguente: « Qualora, a giudizio della commissione giudicatrice, non sia possibile effettuare tali prove, esse saranno sostituite per i primari medici da una prova dimostrativa di anatomia patologica e, per i primari chirurghi, da una discussione sulla statistica operatoria e da una dimostrazione orale di una operazione chirurgica ».

La ragione dell'emendamento è la seguente: poichè non in tutti gli ospedali si possono effettuare le prove di cui alla lettera c), si è dovuto prevedere il caso in cui la commissione non possa far eseguire le prove e quindi si sono prescritte delle prove sostitutive.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La prova chirurgica è necessaria per attestare la capacità del chirurgo che viene chiamato a coprire il posto. La discussione sulla statistica operatoria ha un valore molto minore, perchè consisterebbe in una dissertazione su una statistica operatoria o, come qui si dice, su una operazione chirurgica, ed il candidato potrebbe risultare un brillante teorico pur non essendo un tecnico dell'intervento. Ed allora noi ci domandiamo: può bastare questo per stabilire il valore del primario che noi chiamiamo? A me sembra che, come era nella legge del 1938, la prova dimostrativa sia quella dell'intervento. Ricordo anche che in una discussione di Commissione si era detto: non

prova di medicina operatoria, ma prova di intervento sul cadavere. Questo si può accettare, ma l'esclusione di tale prova per un chirurgo, sostituita dalla sola dissertazione mi pare, ripeto, sia una limitazione della dimostrazione della capacità del chirurgo stesso.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Sentite le dichiarazioni dell'Alto Commissario e ritornando a quello che era il mio vecchio convincimento dal quale mi ero allontanato soltanto per compiacere agli amici durante una discussione, proporrei che si ritornasse al testo della Commissione. L'obiezione adottata dall'onorevole relatore che, cioè, in certi piccoli centri non vi sia possibilità di procedere a queste prove di anatomia patologica e di operazione sul cadavere possono essere facilmente ovviate dato che all'articolo 6 si ammette la possibilità del raggruppamento dei concorsi e queste prove quindi possono avvenire presso centri che abbiano abbondanza di materiale.

SILVESTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRINI. L'emendamento proposto da me era ispirato a questo concetto. La maggior parte degli ospedali non può disporre di cadaveri sui quali poter fare sostenere l'esame ai candidati che saranno molti, così come frequenti saranno i concorsi, ed inoltre non conviene sottrarre il concorso al luogo suo naturale. Se noi si richiede la prova sul cadavere si finisce per dover concentrare tutti questi concorsi nei grandi centri ospedalieri. Per esempio nel meridione non vedo come si possano espletare ed è difficile anche nel settentrione. E poi c'è una considerazione di ordine pratico: quando questi commissari possono interrogare i candidati sopra alcune questioni di anatomia patologica possono saggiare la loro cultura e preparazione più ancora che non si possa fare sul cadavere.

Vi sono anche circostanze di indole pratica. Come vecchio chirurgo vi posso dire che talvolta la ricerca di una arteria riesce difficile se non impossibile perchè non sono rare le anomalie. Ora se per caso un candidato che ha una preparazione culturale squisita si trova davanti ad uno di questi casi, può compromettere la sua posizione. Un esame intelligente

fatto da commissari competenti può saggiare la capacità e la pratica molto meglio che affidare la sorte di un candidato alla prova su un cadavere. Quindi io, insieme al collega Pazzagli, ho presentato questo emendamento per un criterio di ordine squisitamente pratico. Se poi il Senato crede di dover sottoporre il candidato a questa prova non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, ma mi sono permesso di prendere la parola per spiegarne i motivi.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Io ho già detto che la Commissione ieri ha discusso questo problema e si è convinta che in certi casi non è possibile svolgere le prove che la legge prescrive. Ora se veramente esiste questa difficoltà, per non dire impossibilità in taluni casi, è evidente che l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione è opportuno, tanto più che noi diciamo che quando la Commissione riconosca impossibile svolgere le prove richieste dalla legge, quindi solo nel caso che sia impossibile fare la prova sul cadavere, si può ricorrere a questa subordinata.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Potremmo rendere la prova prevista dal testo della Commissione obbligatoria per gli ospedali di prima e seconda categoria e facoltativa per gli istituti minori. Ad ogni modo, mi rimetto alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 7 fino alla lettera b) compresa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

I senatori Pazzagli e Silvestrini non insistono nel loro emendamento. Pongo quindi in votazione la lettera c), nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore, del seguente tenore:

« Qualora a giudizio della commissione giudicatrice, non sia possibile effettuare tali pro-

ve, esse saranno sostituite per i primari medici da una prova dimostrativa di anatomia patologica e, per i primari chirurghi, da una discussione sulla statistica operatoria e da una dimostrazione orale di una operazione chirurgica ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 7. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7-bis (nuovo).

(Ripartizione dei punti per i vari concorsi).

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

50 punti per gli esami;

30 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

20 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

60 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Il senatore Zelioli ha proposto di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Caporali ha presentato la seguente proposta di modificazione:

« Sostituire alla dizione della lettera a) la seguente:

” a) concorsi per primario:

40 punti per la prova clinica;

45 punti per i titoli di carriera;

15 punti per i titoli scientifici ” ».

Da parte dei senatori Pazzagli, Samek Lodovici, Cermentati e Santero è stato, infine, proposto il seguente emendamento:

« Sostituire alla dizione della lettera a) la seguente:

” a) concorsi per primario:

40 punti per gli esami;

40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche;

20 punti per i titoli e le pubblicazioni ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli per svolgere il suo emendamento.

ZELIOLI. Insisto sul mio emendamento anche perchè sono confortato dall'autorità di un altro senatore, dall'onorevole Caporali, che praticamente propone proprio il ripristino del testo della Camera dei deputati. Le argomentazioni che sorreggono la mia tesi sono quelle che già ho esposto nella discussione generale e delle quali sono ancora convinto, in quanto non mi persuade il fatto che un esame possa essere, diciamo, il banco di prova di concorrenti i quali hanno una esperienza della pratica professionale di ospedale che dura da parecchi anni. Faccio un caso pratico, senza ripetere gli argomenti dell'altro giorno, il caso cioè di primari interini che hanno prestato un lodevole servizio presso gli istituti ospedalieri da molti anni ed hanno dato prova di perizia indiscussa, col beneplacito non solo dell'opinione pubblica, ma dell'amministrazione ospedaliera. Essi si vedrebbero sacrificati da altri concorrenti, più giovani, magari più freschi di studi, più aggiornati ecc. ecc., e posposti naturalmente ai concorrenti che vincono la prova d'esame. L'esame, signori del Senato, lo sapete, è sempre una alea, anche per i meglio preparati,

per cui io ritengo valide le mie ragioni, ragioni, ripeto, confortate anche dall'autorevole parere di esperti della materia e particolarmente di clinici illustri, come l'onorevole Caporali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caporali per illustrare il suo emendamento.

CAPORALI. Non come componente della 11^a Commissione, ma come semplice senatore, tengo a dichiarare che nei posti di primario occorrono tanto gli scienziati, quanto i pratici. Riflettete che all'esame possono presentarsi niente di meno — e noi lo abbiamo approvato — perfino gli assistenti volontari, medici cioè con un *minimum* di carriera, perchè nominati da un professore universitario o da un primario. Si arriverebbe allora a questo fatto, che un assistente volontario, facendo valere di più il risultato dell'esame, potrebbe competere con un primario con titoli importantissimi! Ora se teniamo anche conto di ciò che avviene nella gerarchia la più alta della scienza, i concorsi per cattedre universitarie si espletano solo per titoli. Io quasi quasi finirei per abolire gli esami per i concorsi riguardanti i posti di primario. Veri colpi di fortuna. Riflettete: l'esame pratico si fa su due malati sorteggiati! Allora capirete benissimo quanto spesso è successo e succederà, che il malato oggetto di esame potrà essere conosciuto anzitempo! Viva la pastetta! Gli esami sono inutili per i primari che hanno dato prova della loro carriera. In questo criterio della valutazione della carriera gli amministratori troveranno motivo di plauso. Per queste ragioni propongo di ritornare a quel che ha approvato la Camera circa la punteggiatura: dare punti 40 agli esami, 45 ai titoli di carriera e 15 ai titoli scientifici.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Per quel che riguarda i concorsi, tutte le leggi vigenti sono unanimi nel dare la massima importanza agli esami. Questo è un indirizzo costante. Io ho notato con piacere che la stessa Commissione di ratifica ha accettato questo punto di vista, cioè di aumentare l'importanza degli esami in quanto che se sono seri danno la massima garanzia. Però ho fatto anche presente che essendo stati modificati gli esami per quel che riguarda il numero delle prove e la loro importanza, gli

esami sono ora uno strumento relativo per selezionare gli ottimi. Quindi aderisco in pieno al pensiero del senatore Caporali, cioè che bisogna valorizzare un po' di più quella che è la carriera, l'esperienza pratica. Sono quindi dell'opinione che si potrebbe ritornare anche al testo della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BOSCO, *relatore*. Il Senato, in tutte le leggi relative ad ammissione a pubblici impieghi, ha sempre dato la prevalenza all'esame. Per quanto si possano fare delle obiezioni contro questo sistema, tuttavia quello dei pubblici concorsi resta sempre, a mio avviso, il migliore.

D'altra parte bisogna tener presente che siamo in tema di deroga ad una legge fondamentale, quella del 1938, la quale dava alla prova di esame 65 punti su 100. Ora, pur tenendo conto della situazione che si è venuta a creare per effetto del ritardo dei concorsi — per cui bisogna dar maggior rilievo ai titoli di carriera — è evidente che non si può capovolgere il principio e dare maggiore importanza alla carriera anzichè all'esame. Ecco perchè la Commissione, riducendo i 65 punti del 1938 a 50, aveva ritenuto di temperare tutte le esigenze. Ma ad ogni modo, poichè il senatore Caporali insisteva per dare ancora maggior peso ai titoli di carriera, per le circostanze che si sono venute creando, io proporrei di emendare il testo nel senso di riconoscere agli esami 45 punti, di elevare da 30 a 40 i punti per la carriera e diminuire da 20 a 15 i punti per i titoli di studio. In tal modo resterebbe salvo il principio della prevalenza dell'esame e si darebbe nel contempo maggior peso ai titoli di carriera. In questo modo la Commissione ritiene di avere temperate le diverse esigenze e, pertanto, propone l'approvazione della lettera a) del primo comma dell'articolo 7-bis modificato nel senso sopra proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per esprimere il parere del Governo.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi associo alla proposta del relatore.

CAPORALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CAPORALI. Ringrazio l'onorevole relatore e ne accetto la proposta, ritirando il mio emendamento.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo della lettera a) già presentato e di aderire alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Zelioli, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 7-bis approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 7-bis, fino alla lettera a) compresa, nel seguente nuovo testo proposto dalla Commissione:

« La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

45 punti per gli esami;

40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione le lettere b) e c). Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 7-bis nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7-ter (nuovo).

(Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli).

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

30 punti per la prova clinica;

10 punti per la prova orale;

10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

25 punti alla prova orale;

25 punti alla prova pratica.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali, siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile a norma dell'articolo precedente.

Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

Il senatore Zelioli ha proposto di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

I senatori Samek Lodovici, Pazzagli e Cermenati hanno presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare la dizione del testo approvato dalla Camera dei deputati, con la sola sostituzione, nel quinto comma, del numero "20" al numero "15" per i punti dei titoli scientifici ».

Essendo l'onorevole Zelioli assente, il suo emendamento si intende ritirato. Domando al-

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

l'onorevole Samek Lodovici se insiste nella proposta di modificazione da lui presentata.

SAMEK LODOVICI. La ritiro.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Occorre fare una modifica in relazione all'emendamento apportato all'articolo 7-bis. Nell'articolo 7-ter si dice: « 30 punti per la prova clinica, 10 punti per la prova orale, 10 punti per la prova integrativa »; ora, essendo stati portati i punti per l'esame a 45, bisognerà dire: « 25 punti per la prova clinica, 10 punti per la prova orale, 10 punti per la prova integrativa ». Ugualmente, al secondo comma, bisognerà dire: « 25 punti alla prova orale, 20 punti alla prova pratica ».

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Propongo che, laddove si dice: « Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali, siano stati posti nella impossibilità ecc. », si aggiungano, dopo le parole: « persecuzioni politiche o razziali », le altre: « durante il passato regime », dovendosi intendere così le persecuzioni avvenute durante il regime fascista.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. La proposta del senatore Jannelli mi sembra che restringa la portata della disposizione. Infatti, il regime fascista, dal punto di vista giuridico, è cessato nel 1943, ma si sono verificate persecuzioni politiche anche dopo tale data. Non bisogna quindi restringere la portata del presente comma che noi abbiamo introdotto nell'interesse dei perseguitati, fissando una data che potrebbe eventualmente precludere la via ai benefici previsti per persone meritevoli.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Jannelli, se insiste nella sua proposta.

JANNELLI. Non insisto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Faccio un passo indietro. Mi preme di rilevare che, a proposito del punteggio nei concorsi, si è parlato di cento punti a disposizione della commissione. Ora, questo non può essere, perchè non è possibile obbli-

gare la commissione a mettersi d'accordo, tanto più che l'articolo 54 della legge fondamentale ed organica parla di cento punti a disposizione di ogni componente la commissione.

Pertanto, la disposizione in parola mi sembra che rappresenti un evidente errore ed io non so se in sede di coordinamento la si possa correggere. Non può il Senato avere pensato ad un accordo collegiale che faccia blocco assoluto nella questione. Date modo a chi vota di votare singolarmente, e non imponetegli la votazione collettiva, che è impossibile a realizzarsi.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Esclusivamente per l'ordine della discussione riterrei opportuno di proseguire, per ora, nell'esame dell'articolo 7-ter.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Vorrei che il relatore desse un chiarimento, al secondo comma, laddove si dice: « potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento ». Dieci per cento di che cosa?

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. L'interpretazione mi sembra chiara, cioè per questi titoli di carattere combattentistico, di prigionia eccetera, la Commissione non può attribuire più del 10 per cento del punteggio riservato ai titoli di carriera.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Concordo con l'interpretazione data dal relatore.

PRESIDENTE. Come ha fatto osservare l'onorevole relatore, occorre coordinare il testo dell'articolo 7-ter a quello approvato dell'articolo 7-bis. Pertanto, nel primo comma, alle parole: « 30 punti per la prova clinica », debbono essere sostituite le altre: « 25 punti per la prova clinica » e, nel secondo comma, alle parole: « 25 punti alla prova pratica », vanno sostituite le altre: « 20 punti alla prova pratica ».

Pongo in votazione l'articolo 7-ter, di cui ho già dato lettura, così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

(*Concorsi per sanitari di ospedali di terza categoria*).

Le disposizioni del presente decreto, relative alla nomina della commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di terza categoria.

(È approvato).

Art. 9.

(*Sede dei concorsi*).

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

Art. 10.

(*Sanitari aggiunti in via provvisoria*).

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del sovra-

intendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto 3 maggio 1948, n. 949.

Di quest'articolo 10 il senatore Pazzagli ha proposto la soppressione.

In via subordinata, lo stesso senatore Pazzagli ha proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: « I primari, gli aiuti e gli assistenti già confermati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, si intendono confermati in via definitiva ».

Il senatore De Bosio ha presentato il seguente emendamento:

« Rispristinare il testo governativo e aggiungere, in fine, le parole: " cioè entro il 24 ottobre 1948 " ».

Da parte dei senatori Lavia, Varriale, Lodato, Musolino, Tartufoli e Lanzara è stata, infine, formulata la seguente proposta di modificazione:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: " I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino servizio effettivo, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, sono confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni. Tale provvedimento avrà esecuzione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto " ».

Osservo che il senatore Pazzagli non è presente.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Dichiaro di far mio l'emendamento presentato dall'onorevole Pazzagli, in questo momento assente. Sono peraltro disposto a ritirarlo purchè l'onorevole relatore mi confermi una certa interpretazione, cioè che il reinserimento di questo articolo non

sarà seguito da un nuovo periodo di validità dell'articolo stesso e mi confermi, là dove si parla di idoneità conferita in seguito a pubblico concorso, che questa si deve intendere in senso restrittivo, cioè idoneità relativa al posto dove si trova il candidato, cioè idoneità di primario se aspira ad essere primario o idoneità di aiuto se aspira ad essere aiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio, per svolgere il suo emendamento.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, concordo, in linea di massima, col punto di vista della Commissione che ha ripristinato questo articolo. Brevemente esporrò che cosa è avvenuto davanti alla Camera dei deputati. Questo articolo venne sottoposto ad ampia discussione, forse anche un po' disordinata, si da confondere un po' le idee.

Nella seduta del 25 maggio 1950, venne approvata questa norma, nonostante il parere contrario delle Commissioni riunite, che avevano deciso di sopprimerla. Nella seduta successiva, per richiesta di un deputato, si sostenne di avere commesso un grave errore nel ripristinare l'articolo 10, che dava diritto alle amministrazioni di nominare dei sanitari senza concorso. Si decise di correre ai ripari; dopo ampia discussione sulla questione, se era possibile ritornare sulla deliberazione presa, il Presidente diede parere favorevole. Aperta la discussione, vennero presentati ben quattro emendamenti, con i quali si tendeva ad allargare la disposizione e a dare più ampia facoltà alle amministrazioni nella nomina per chiamata diretta.

Questi quattro emendamenti, discussi ampiamente, vennero respinti; lo stesso articolo 10 soppresso, ritenendolo inutile, dato che il termine di tre mesi, da luglio 1948 all'ottobre, era trascorso, le nomine già avvenute; non valeva la pena quindi di mantenerlo in vigore, dal momento che le amministrazioni non avevano più diritto di giovare.

La Camera dei deputati dimenticò che eravamo in sede di ratifica, che si approvava una norma la cui efficacia era cessata, ma aveva avuto attuazione; dimenticava ancora che il decreto aveva avuto attuazione per sette od otto mesi, per cui i tre mesi dalla sua entrata in vigore erano trascorsi, e le amministra-

zioni non potevano più valersi di questa facoltà, nè eliminare quanto disposto.

Con la soppressione cosa ne deriva? Ne deriva, come ho accennato nel precedente mio intervento, che quelle sei o sette nomine eseguite (questo articolo ha avuto applicazione molto limitata, come mi è stato riferito dall'A.C.I.S.), sono rimaste senza titolo. Mi risulta che pendono dei ricorsi avanti al Consiglio di Stato per l'interpretazione ed applicazione di questa norma, e che il Consiglio di Stato ha anche pronunciato una decisione, con la quale si conferma la nomina, salvo ratifica. Ora è evidente che, se questa norma non viene ratificata, le nomine fatte decadono, con palese violazione del principio fondamentale del diritto acquisito. Chi è stato legittimamente nominato, infatti, ha diritto di rimanere al suo posto. Ecco perchè approvo il ripristino dell'articolo 10.

A scopo di chiarimento, desidererei che la ultima parte dell'articolo venisse espressa in modo diverso da quello stabilito dalla Commissione, che la ha modificata in questo senso: « provvedimento adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto 3 maggio 1948, n. 949 »; invece della frase: « da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dal presente decreto ».

Io ritengo che questa modifica non sia opportuna, e vada contro il principio che l'onorevole Bosco ha più volte rilevato: trattandosi di ratifica, occorre mantenere il testo originario, apportandovi, se mai, qualche chiarimento. Per questo motivo ho proposto, col mio emendamento, di aggiungere, dopo le parole: « da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dal presente decreto », la frase: « e cioè entro il 24 ottobre 1948 ». In tale modo è evidente che i provvedimenti presi nel termine dal 24 luglio 1948 al 24 ottobre 1948, restano fermi, e che dopo quella data le amministrazioni non possono più avvalersi della norma.

Ciò, mi pare, elimina anche i dubbi dell'onorevole Samek Lodovici, che temeva potessero effettuarsi ulteriori nomine.

Confido che l'onorevole relatore vorrà accogliere questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lavia per illustrare il suo emendamento.

LAVIA. Onorevoli colleghi, io parlo in nome di una categoria la quale deve essere ritenuta, in questo nostro dibattito, come una categoria che tiene nobilmente il suo posto negli ospedali pubblici, cioè gli avventizi primari. Ora, questa categoria che è contemplata nell'articolo 10, soppresso dall'altro ramo del Parlamento, è stata, qui, quasi obliata. Qui si è discusso poco fa del valore della pratica compiuta, elevando il punteggio in caso di concorso. Ma questi che oggi operano egregiamente nei loro ospedali, hanno già fatto una pratica lunga, oltre tre anni e anche fino a cinque, o dieci anni. Allora, ripristinandosi l'articolo 10, noi rendiamo un atto di giustizia a questa categoria che non ha più tempo e modo di affrontare ulteriori concorsi per dimostrare la sua provata ed indiscutibile capacità; alcuni di detta categoria, per ragioni di età, non possono ricercare altri impieghi o campi di altre attività. Quindi, io non dubito che il relatore, di cui ho tanta stima, vorrà trovarsi d'accordo con me, durante il suo imminente intervento; nè, tanto meno, dubito che l'onorevole Assemblea accoglierà quanto, in questo mio breve intervento, ho richiesto, per segnalare un atto di giustizia remunerativa.

Ho creduto anche opportuno modificare un po' la dizione dell'articolo 10, sostituendo alle parole: « possono essere assunti e confermati », le altre parole: « sono confermati », perchè, in questa nuova dizione, resterà stabilito il diritto incontestabile della assunzione definitiva. Ora, io non voglio più attardarmi, in quanto non ho voluto intervenire nella discussione generale, e perchè ho inteso dire, qui in questo Alto consesso, da alcuni oratori, che noi avvocati, non siamo tecnici per potere partecipare alla presente discussione. Sta bene!... la nostra è una categoria che viene spesso, e con molta leggerezza, diffamata; ma noi siamo sempre solidali con i nostri colleghi sanitari che svolgono il loro grande apostolato civile per la salute della umanità sofferente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BOSCO, *relatore*. Comincerò dall'emendamento del senatore Lavia, che è quello che maggiormente si allontana dal testo della Commissione. Il senatore Lavia fa, innanzitutto, la

proposta di trasformare quella che era una facoltà delle amministrazioni di confermare, in un obbligo di legge, per cui tutti sarebbero confermati. Ora, evidentemente, anche ritornando al testo del 1948, non si può automaticamente confermare e nominare in ruolo quelli che erano interini: un esame, caso per caso, è tanto necessario, che, nel breve termine in cui ha avuto applicazione la legge del 1948, appena sette o otto interini sono stati confermati dall'amministrazione, il che rivela che le amministrazioni sono orientate in favore dei pubblici concorsi.

D'altra parte, si tratta di una disposizione che ha già esaurito la sua efficacia, perchè lo stesso onorevole Lavia riconosce, nell'ultima parte dell'emendamento, che tale provvedimento avrà esecuzione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cioè del decreto del 1948, non della presente legge di ratifica: quindi, egli stesso riconosce che la facoltà di conferma si è già esaurita nel passato. Ed allora ci dobbiamo limitare a mantenere la norma in base a cui sono state fatte le nomine nei tre mesi.

Aggiungo che c'è una preclusione giuridica, direi quasi morale, alla modifica, perchè, se si tratta di una norma che ha già esaurito la sua efficacia, non possiamo toccarne i termini, perchè lederemmo diritti questiti e situazioni ormai stabilizzate. Evidentemente, lo spirito della proposta Lavia va al di là di quanto appare dal testo, poichè egli non tanto si riferisce all'effetto passato della norma, ma vorrebbe aprire una porta anche per l'avvenire. Probabilmente, invece di parlare di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, egli ha inteso dire: « di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di ratifica ». Ma questa estensione sarebbe contraria a tutto l'indirizzo legislativo seguito dal Senato, che tende a regolarizzare la vita degli ospedali mediante i concorsi. Per questi motivi la Commissione è spiacente di dover confermare il suo testo, poichè la proposta non tende soltanto a una modifica di forma, ma vuol riaprire le porte a tutte le conferme degli interini con l'aggravante di confermarli per la *ex lege*, senza neppure lasciare alle amministrazioni la facoltà discrezionale di non applicarla.

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Io vorrei fare un'osservazione. Mi pare che la presentazione di questo mio emendamento non sia preclusa, allo stato ed al momento di questa discussione, perchè si tratta dell'approvazione di un decreto-legge, di una ratifica di un decreto che diviene legge. Ora la ratifica dell'atto deliberato deve essere fatta per tutto l'atto; ma se ci sono emendamenti, come alla Camera dei deputati è avvenuto, ci troviamo, non più in sede di ratifica, in quanto ratifica significa approvazione dell'atto deliberato nella sua integrità originaria.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Onorevole Lavia, se lei vuol fare la questione per l'avvenire deve proporre una aggiunta alla legge di ratifica; ma qui siamo in tema di ratifica del decreto del 1948, semmai può riservarsi la facoltà di proporre un emendamento in sede di discussione del disegno di legge di ratifica, che è un'altra cosa, potrà proporre allora un articolo aggiuntivo con cui chiederà al Senato di riaprire i termini per la sanatoria.

Eliminato per il momento l'emendamento Lavia restano gli altri due emendamenti sui quali concordo. Bisogna però precisare che questa norma ha avuto efficacia solo per il passato e non avrà efficacia per l'avvenire. A tale effetto proporrei di modificare l'emendamento De Bosio nella forma, perchè volendoci riferire al periodo in cui è stato emanato il decreto del 1948, non si poteva sapere che il terzo mese dalla sua entrata in vigore sarebbe cadute al 24 ottobre, pertanto proporrei di dire semplicemente: « entro il 24 ottobre ».

DE BOSIO. Sono d'accordo su questa dizione.

BOSCO, *relatore*. Resta pertanto chiaro per tutti che il ripristino dell'articolo 10 ha questi effetti limitati: di convalidare le nomine già effettuate nei setto o otto casi di cui ha parlato l'onorevole De Bosio.

Sono d'accordo con l'interpretazione data dal senatore Samek Lodovici, relativamente alla idoneità, ma questa interpretazione ha uno scarso rilievo trattandosi di casi già esauriti, e noi non possiamo andare a toccare il passato

nel caso di diritti quesiti; pertanto questa precisazione ha solamente un valore storico.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Non mi sembra che questa precisazione sia di carattere storico, perchè l'idoneità doveva essere per il posto ricoperto e se per caso l'idoneità fosse stata interpretata in senso estensivo, vale a dire un medico fosse stato confermato al posto di primario con una idoneità conseguita ad un posto di aiuto, evidentemente la nomina sarebbe viziata in radice. Può darsi che casi del genere siano avvenuti, quindi una revisione da parte dell'Alto Commissariato di tutte queste nomine potrebbe essere anche opportuna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per esprimere il parere del Governo.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo col relatore.

LAVIA. Insisto perchè il mio emendamento sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10 proposto dal senatore Lavia e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 10 nel seguente testo, quale risulta in seguito alla modificazione proposta dal relatore d'accordo con il Governo e con il senatore De Bosio:

Art. 10.

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del soprain-

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

tendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre 1948.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 10-bis proposto dai senatori Samek Lodovici, Pazzagli, Cermenati, Benedetti Luigi e Santero. Ne do lettura:

Art. 10-bis.

(Speciali categorie di sanitari assunti in via provvisoria).

I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani, possono con provvedimento delle amministrazioni su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. La Commissione sarebbe favorevole trattandosi di una categoria di benemeriti della Patria. Però essa ignora la portata pratica del provvedimento e gradirebbe sapere dall'onorevole proponente quale essa sia, e particolarmente quanti sarebbero i posti che verrebbero sottratti ai concorsi per effetto di questa norma.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Questo articolo proposto da me insieme ad altri onorevoli senatori non è che una conseguenza dell'interrogazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, interrogazione che ha avuto risposta affermativa da parte dell'onorevole Alto Commissario aggiunto Spallicci al quale per maggiori chiarimenti giro la domanda dell'onorevole relatore.

Per quanto mi consta si tratterebbe di non più di 7 od 8 elementi, che hanno prestato ser-

vizio negli ospedali dell'Asmara, Bengasi, Addis Abeba, ecc., che effettivamente coprivano quei posti e che hanno dovuto abbandonarli per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Questi elementi, qualora siano desiderati dalle amministrazioni ospedaliere, mi sembra equo e doveroso che siano confermati.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Effettivamente non si tratta di più di 10-15 elementi e mi sembra più che equo e giusto che possano essere confermati; come abbiamo fatto per i farmacisti profughi giuliani altrettanto dovremmo fare per i medici titolari di ospedali che erano nella zona B e anche in colonia.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Io domando se non c'è una preclusione a questo articolo aggiuntivo dato che abbiamo respinto l'emendamento proposto dal senatore Lavia.

PRESIDENTE. Non v'è alcuna preclusione, senatore Varaldo.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Si tratta di veri e propri titolari divenuti tali in seguito a concorso chiamati a posti equipollenti in Italia. Noi diciamo che qualora le amministrazioni interessate su parere favorevole delle direzioni sanitarie ritengano di confermarli, sia giusto ed equo che siano confermati.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Credo che non solo sia un criterio di giustizia, ma, come ebbe a dire l'onorevole Samek, anche un dovere di solidarietà nazionale, di gratitudine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Samek Lodovici e da altri senatori e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

(Tasse).

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

L'articolo 12 è soppresso.

Art. 13.

(Elevazione dei limiti di età).

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

L'amministrazione ospedaliera ha facoltà di mantenere in servizio fino al raggiungimento del 70° anno di età il sanitario che ha acquistato la stabilità.

L'amministrazione ospedaliera ha altresì facoltà di mantenere in servizio fino al 55° anno di età le ostetriche-capo.

Il senatore Zelioli ha proposto di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Jannelli ha presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il secondo, terzo e quarto comma del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949 ».

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Sul primo comma la Commissione ieri ha concordato un emendamento. L'articolo 13 tende a rendere applicabile per i concorsi ospedalieri il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, che elevava i limiti di età di tre anni per certi concorsi. Ora se noi ci riportiamo, come ci dobbiamo riportare sempre in sede di ratifica di un decreto legislativo, al momento

di approvazione del decreto stesso, andava bene in quel momento l'elevazione di soli tre anni attraverso il richiamo del decreto legislativo del 1947, ma poichè nel frattempo sono stati sospesi i concorsi, è evidente che dobbiamo porre in condizione coloro che erano nella possibilità di concorrere allora, di presentarsi anche oggi al concorso. Quindi dobbiamo elevare ancora questo beneficio perchè non si può ammettere che per un fatto estraneo alla volontà dei candidati, quale è quello della sospensione *ex lege* dei concorsi, i medesimi si trovino privi del diritto di concorrere. Perciò la commissione ha concordato il seguente emendamento: « Il beneficio di cui all'articolo primo del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, aumentato di quattro anni, ecc. ». Si aumenta il precedente beneficio di 4 anni, onde il massimo è portato da 55 a 59 anni, per tutto il tempo che presumibilmente decorrerà tra la sospensione e l'apertura dei nuovi concorsi. È una norma di equità e di giustizia che è apparso opportuno introdurre.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. L'emendamento del senatore Zelioli tende, in sostanza, a mantenere il primo comma e a sopprimere il secondo e il terzo comma del testo dell'articolo 13 proposto dalla Commissione, ripristinando così la formulazione approvata dalla Camera dei deputati.

Essendo il senatore Zelioli assente, faccio mio il suo emendamento per quanto riguarda la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo. Quanto al primo comma, accetto la modificazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 13 con la aggiunta dopo le parole « di personale sanitario » delle altre « aumentato di 4 anni », secondo la modificazione proposta dalla Commissione. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Per quel che riguarda il ripristino del secondo comma nel testo originario del decreto legislativo, dopo la modifica appor-

tata al primo comma in accordo col senatore Bosco, io non insisto.

Per quel che riguarda il ripristino del terzo e quarto comma, mantengo in pieno l'emendamento, cioè desidero che sia sancito che il limite di età è fissato a 70 anni e che l'amministrazione ospedaliera non può e non deve interferire a questo proposito. Non è ammissibile che essa debba stabilire, dopo il 65° anno, se il sanitario possa o no restare in servizio. Sia tenuto come norma di legge che a 70 anni cessa il servizio ospedaliero.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Io voterò a favore dell'emendamento Jannelli e contro l'emendamento Zelioli.

Abbiamo sempre visto che i medici, specie i medici eminenti, esercitano fino ad una età non inferiore ai 70 anni. Abbiamo in Aula medici valorosi quali gli onorevoli Caporali e Pieraccini, che pure hanno oltrepassato i 70 anni. (*Applausi*). Oggi poi che, a quanto sentiamo dire, la durata della vita umana è in aumento e, grazie ai progressi della medicina, la senilità si arretra e la freschezza fisica e mentale sono spinte più in là negli anni di quel che furono in passato, è assolutamente incongruo abbassare i limiti di età.

Il fascismo con decreto del 1938 abbassò nei sanitari ospedalieri il limite da 70 a 65 anni, per la tendenza a favorire i giovani. Ora io credo che noi non dobbiamo preoccuparci — lo dissi anche in un'altra occasione — nè dei giovani, nè dei vecchi, ma soprattutto del buon andamento dei pubblici servizi: e nell'interesse dei servizi ospedalieri noi dobbiamo apprezzare maggiormente i collaudatissimi primari, anche se fra 65 e 70 anni, piuttosto che i giovani impazienti: tanto più che la guerra ha rallentato la preparazione dei giovani: sicchè, se in passato era difficile sostituire un vecchio con un giovane ugualmente preparato, oggi questa sostituzione è anche più difficile per questo rallentamento nella preparazione dei giovani dovuto alla guerra.

Quindi — in una legge transitoria come quella che discutiamo — mi pare opportuno mantenere il limite di 70 anni.

Ed anche l'Alto Commissario era di questo parere quando emanò il decreto che stiamo ratificando: quel decreto stabiliva il limite di 70

anni: anche gli uffici, dunque, erano favorevoli ai 70 anni.

Del resto tutta la nostra legislazione sui pubblici impiegati è pure orientata sullo stesso limite: magistrati, professori universitari, maestri vanno in pensione a 70 anni. E qui ho fra le mani un disegno di legge intitolato: « mantenimento in servizio anche per l'anno 1950-51 del personale direttivo insegnante delle scuole secondarie artistiche »: anche questo personale sarà trattenuto fino a 70 anni. Ora, se quasi tutti i pubblici impiegati restano in servizio fino a 70 anni, perchè non devono restarvi anche i sanitari ospedalieri? Perchè un medico, se professore universitario, deve restare in servizio fino a 70 anni, e se primario ospedaliero solo fino a 65?

Per queste ragioni voterò risolutamente a favore dell'emendamento Jannelli, e contro quello Zelioli.

CAPORALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI. Io non voglio difendere la mia vecchiaia, la quale è fuori discussione perchè supero di molto i 70 anni, ma mi associo completamente alla proposta del collega Jannelli facendo presente questa ragione: il limite di età veramente si è elevato di parecchio e da questa elevazione, onorevoli colleghi, avete la prova che la medicina e l'igiene hanno contribuito molto ad allungare la vita.

Ora, a 70 anni si può essere ancora nelle condizioni, e con esperienza maggiore, per mantenersi in uffici. Io mi associo a quello che ha detto il senatore Bisori, il quale ha fatto osservare che i professori di università che hanno un compito molto più serio, difficile e responsabile, insegnano fino a 70 anni ed adesso si tenta portare il loro limite di età sino a 75. Fu nell'epoca triste che furono date le disposizioni in parola. La mentalità creata dal fascismo deve finire una volta per sempre! Se voi concedete ai professori universitari, ai magistrati che hanno una responsabilità ed un potere anche maggiore, e perfino ai cancellieri questo spostamento, fate allora una legge unica uguale per tutti per euritmia giuridica.

BOCCASSI. E datelo ai medici condotti. Perchè ai medici condotti lo avete tolto?

CAPORALI. Io prego gli onorevoli colleghi di tener conto di queste mie osservazioni.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche io voterò a favore dell'emendamento Jannelli e vorrei far notare al Senato alcune cose che mi sembrano di fondamentale importanza. Oggi noi abbiamo una impostazione legislativa generale che tende a spostare i limiti di età ai 70 anni. Io non vedo perchè — esempi illustri ne abbiamo qui e fuori — noi dovremmo esentare questa categoria dal vantaggio che sta diventando un vantaggio generale quando poi, facendo questo, noi veniamo in fondo a ferire un diritto acquisito, perchè non va dimenticato che quel tale decreto che con successivi provvedimenti fu sospeso, aveva già loro concesso e garantito questo limite di età di 70 anni. Dico che questi cittadini, i quali esercitano così delicate funzioni, ad un certo punto si sono visti assicurati da una norma legislativa la permanenza nel loro posto fino a 70 anni, dopo se la sono vista improvvisamente sospendere e non voglio nemmeno indagare il perchè; oggi, noi non faremmo altro che togliere questa sospensione e riportare il diritto nel suo alveo naturale.

Quindi io ritengo che — non voglio parlare come tecnico, ci sono tanti illustri medici, parlo come giurista — anche da un punto di vista giuridico non ci possa essere dubbio che costoro abbiano il diritto di restare in servizio fino a 70 anni, come restano i professori universitari e tanti altri funzionari, essi più degli altri perchè hanno avuto un diritto riconosciuto e se lo sono visto sospendere, non abrogare.

Vorrei, infine, ricordare ai colleghi, perchè anche questo ha la sua importanza, che tutti questi medici sono uomini che hanno fatto due guerre, o l'una o l'altra, e certe volte tutte e due, il che significa servizio dato alla Patria in ore particolarmente gravi e in circostanze particolarmente difficili il che in un certo senso significa anche accorciamento della vita professionale. Io credo pertanto che il Senato farà opera di giustizia giuridica, di saggezza umana se conserverà al loro posto questi meritevoli cittadini fino all'età di 70 anni.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli colleghi, io aderisco pienamente alle osservazioni fatte dal senatore

Lucifero. Il Senato non potrà meravigliarsi se alla mia età io provo simpatia per coloro che hanno raggiunto un'età avanzata, e mi pare che effettivamente, come ha osservato l'onorevole Lucifero, verrebbe fatto un torto a questi medici che tra i 65 e 70 anni si trovano però in piena disposizione delle loro forze fisiche e mentali e possono prestare un ottimo servizio, anzi per la loro esperienza lo prestano meglio che i giovani e sarebbe pertanto manifestamente ingiusto levarli dal servizio, privarli della possibilità di rendere quell'utilità che essi potrebbero rendere.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevoli colleghi, io non debbo aggiungere parole alle dichiarazioni che ho fatto su questo argomento in sede di discussione generale. Sono assolutamente e recisamente contrario all'elevazione dei limiti di età. Sono contrario perchè ritengo il provvedimento contrario ai diritti dei giovani e sono contrario perchè non ritengo che sia questa la sede per impostare un problema che va oltre la cerchia sanitaria.

Ed ora vorrei fare una domanda chiarificatrice. Si elevano i limiti di età. Ma questa è una legge temporanea valevole per un anno e contempla solo alcune categorie di sanitari. Il provvedimento specifico è pur esso temporaneo e ha portata limitata o ha carattere generale e definitivo? Che ne dicono i giuristi?

LUCIFERO. La norma evidentemente ha la durata della legge. Se la legge ha un dato termine anche la norma ha quel termine.

MONALDI. Desidero allora domandare all'onorevole Lucifero e naturalmente all'onorevole relatore: coloro che sono in servizio in forza di precedenti leggi e di antecedenti concorsi, e coloro che entreranno in servizio in forza di successive leggi, questi come si troveranno?

BOSCO, *relatore*. Beneficiano dell'elevazione.

MONALDI. Ma come è possibile se questa è una legge transitoria che vale per un anno? Questa legge contempla determinate situazioni.

ADINOLFI. Ma il principio non è transitorio.

MONALDI. L'onorevole Adinolfi mi conferma nella convinzione che il provvedimento dovrebbe essere discusso in altra sede.

ADINOLFI. Intanto lo si pone in questa.

MONALDI. Io ho espresso il mio parere e conseguentemente do voto contrario.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Presidente, rispondo anzitutto all'interessante ed importante quesito che ha posto l'onorevole Monaldi, cioè quale sarà il limite di estensione di una eventuale elevazione dei limiti di età. È ovvio che la mia risposta non risolve la questione dal punto di vista legale. Dirò tuttavia la mia opinione. Il decreto del quale ci occupiamo, presenta dal punto di vista formale, molti difetti. È errata perfino la intitolazione che parla di « disposizioni transitorie », quando evidentemente non si tratta di disposizioni transitorie ma di deroghe temporanee alla legge fondamentale del 1938. Poi c'è un altro equivoco: la durata di questo decreto. L'articolo 1° dice: « Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore relative alla materia dei concorsi e alle nomine mediante le disposizioni del presente decreto la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi » eccetera, eccetera.

A mio avviso questa disposizione opera esclusivamente per i concorsi e per le nomine, cioè per la fase iniziale del rapporto d'impiego: soltanto per i concorsi e le nomine opera la limitazione temporale, cioè il limite di durata contenuto nell'articolo primo; le altre norme del decreto che non si riferiscono ai concorsi e alle nomine non hanno questo limite di durata. Questa interpretazione è suffragata anche da un argomento logico. Quando si inserisce in questa legge una norma relativa ai limiti di età è ovvio che questa norma avrà vigore per tutti i medici ospedalieri fin quando una nuova legge stabilirà diversamente. Sarebbe assurdo dire che l'elevazione dei limiti di età prevista in quella legge si riferisca soltanto a coloro che faranno i concorsi nei prossimi mesi. Fra dieci anni vi sarebbero medici collocati a riposo a 65 anni ed altri a 70 anni, il che sarebbe assurdo. La disposizione che riguarda i limiti di età avrà carattere permanente ed avrà effetto

fin quando non verrà modificata da una nuova legge.

La limitazione temporanea si riferisce soltanto all'assunzione del personale sanitario.

MONALDI. Qui si dice « limiti di applicabilità del decreto » come titolo dell'articolo 1.

BOSCO, *relatore*. Il titolo in corsivo non influisce sull'interpretazione del testo dell'articolo, è una semplice indicazione sintetica che non fa parte del contesto dell'articolo medesimo. Per interpretare l'articolo primo dobbiamo tener conto soltanto del contenuto di esso che, a mio avviso, si deve interpretare in questo modo: la temporaneità dell'efficacia del decreto 1948, che andiamo a ratificare, si riferisce alle assunzioni del personale, ai concorsi e alle modalità dei concorsi. Per tutto il resto si tratta di deroga alla legge del 1938.

MONALDI. Pare logico a voi che questo argomento possa essere incluso in questa legge?

LUCIFERO. Dovremmo piuttosto dire che quando si ratificano decreti legislativi non si debbono introdurre emendamenti. Ma quando siamo arrivati all'assurdo giuridico di ratificare con emendamenti il resto è logica conseguenza.

BOSCO, *relatore*. Ciò premesso, chiarito questo punto, è avviso del relatore ...

UBERTI. Non è chiarito!

BOSCO, *relatore*. È chiarito senza dubbio, perchè non è possibile che coloro che faranno i concorsi oggi potranno raggiungere il limite di età di 70 anni, mentre gli altri assunti prima o dopo dovrebbero essere collocati a riposo a una diversa età. Se questa interpretazione è esatta ne deriva che il Senato dovrà approfondire il tema in discussione, perchè non si tratta di una disposizione che ha valore limitatamente a certi concorsi, ma è una disposizione che ha valore anche per i sanitari che sono in servizio, che sono entrati in base a precedenti leggi o che entreranno dopo. Io ho una certa conoscenza, come tutti voi, dell'Assemblea e mi sono accorto nell'andamento della discussione che passerà l'emendamento Jannelli dei 70 anni, ma, come relatore, ho il dovere di chiarire perchè la Commissione era andata in diverso avviso. Si è fatta l'analogia con i professori universitari e con i magistrati, ma si dimentica che i sanitari degli ospedali, oltre alle attribuzioni di carattere medico hanno delle

competenze di carattere amministrativo. (*Interruzione dell'onorevole Lucifero*).

L'analogia si deve fare se mai con gli impiegati statali. Quando voi leggete, ad esempio, quali siano, secondo la legge del 1938, le attribuzioni del soprintendente sanitario, troverete che egli coadiuva l'amministrazione nella organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri, determina le norme di massima da seguirsi dal direttore sanitario, dirige l'ufficio sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta dei dati statistici, redige il rapporto, esplica cioè dei servizi prevalentemente di carattere amministrativo. Non vi sto a leggere i 22 commi elencati in altro articolo della legge per il direttore sanitario, che ha delle attribuzioni anche di carattere amministrativo, il che significa che non si può prendere come termine di confronto il cattedratico. Occorre per gli ospedalieri un'efficienza fisica spiccata anche nell'esercizio dei compiti sanitari, soprattutto per il chirurgo.

Ecco perchè la Commissione, per contemperare le esigenze in contrasto, aveva escogitato un sistema intermedio, cioè aveva detto: resta fermo il principio della legge del 1938, cioè il limite di età a 65 anni, ma l'amministrazione ha facoltà di trattenere in servizio il sanitario fino a 70 anni e se non si avvale di questa facoltà, è concesso ai sanitari che vanno a riposo a 65 anni un abbuono sull'anzianità di servizio agli effetti del trattamento di quiescenza di 5 anni, di modo che dal punto di vista finanziario nessuno sarebbe stato leso.

In questo modo la Commissione ha cercato di contemperare le varie esigenze. Comunque, se il Senato è favorevole al mantenimento del sistema del decreto del 1948, cioè al limite di età di 70 anni, il relatore non si oppone; ha sentito però il dovere di spiegarvi quali sono i motivi per i quali la Commissione è andata in diverso avviso.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo lascia facoltà al Senato di stabilire il 65° o il 70° anno di età, ma è contrario che sia lasciata la facoltà

all'amministrazione di mantenere oltre il 65° anno i sanitari in servizio.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Rilevo anzitutto la difformità di giudizio che viene usata in questa sede per giudicare categorie analoghe, o almeno che io ritengo analoghe. Io non sono per l'elevazione del limite di età pensionabile di qualsiasi categoria, per un principio sociale, per un principio previdenziale. Ad ogni modo mi asterrò dal voto in omaggio all'amico Jannelli; ma questa mia astensione vuole significare protesta per questa differenza di metodo che si usa nel giudizio tra categorie analoghe. Questo giudizio è difforme a mio avviso in quanto che ritengo lo ospitaliero analogo al condotto per il suo logorio fisico. Infatti l'ospitaliero compie per la sua funzione un lavoro che molte volte è analogo, se non peggiore, di quello di un medico condotto. Fatta questa mia dichiarazione, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento, già presentato dal senatore Zelioli e fatto proprio dal senatore Varaldo, tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 13. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Jannelli, tendente a ripristinare il terzo ed il quarto comma del testo originario del decreto legislativo e cioè a sostituire al secondo e al terzo comma nel testo della Commissione il terzo e il quarto comma nel testo originario del decreto legislativo, di cui do lettura:

« I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

« Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 13 nel seguente testo modificato:

Art. 13.

(Elevazione dei limiti di età).

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, aumentato di quattro anni, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 13-bis, di cui do lettura:

Art. 13-bis (nuovo).

(Incompatibilità).

La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale.

Il senatore Zelioli ha proposto di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Poichè il senatore Zelioli non è presente, questo emendamento si intende ritirato.

Il senatore Caporali ha, invece, proposto di sostituire la dizione dell'articolo 13-bis con la seguente: « La funzione di primario è incompatibile con la funzione di altri posti sanitari negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di salute ».

Ha facoltà di parlare il senatore Caporali per svolgere quest'emendamento.

CAPORALI. Poichè la funzione di primario è importantissima, comporta responsabilità, egli non può dedicarsi ad altre occupazioni.

Al mio emendamento aggiungerei inoltre, dopo le parole « la funzione di primario » le altre « di aiuto o di assistente ». Così si attuerebbe anche quel famoso detto « largo ai giovani ». Esistono medici che hanno tre o quattro incarichi, il che non solo è immorale, ma è dannoso al funzionamento degli uffici occupati sotto lo specioso titolo di incarico! Mandato unico, onorevoli colleghi.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. A proposito di questo articolo 13-bis e dell'emendamento del senatore Caporali che tende a far sì che i primari non esercitino analoghe funzioni in altri posti di primario, io sono perfettamente consenziente. Però desidero che la stessa proibizione di esercitare queste funzioni sia estesa logicamente agli aiuti ed agli assistenti.

CAPORALI. Io ho corretto il mio emendamento: ho messo primari, aiuti e assistenti.

SAMEK LODOVICI. Allora ne prendo atto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BOSCO, *relatore*. Il senatore Caporali in un primo tempo aveva proposto di sostituire la dizione dell'articolo 13-bis con la seguente: « La funzione di primario è incompatibile con la funzione di altri posti sanitari negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di salute ». Si è obiettato a questo testo che non comprendeva, come il testo della Commissione, la incompatibilità per gli aiuti e gli assistenti. Allora il senatore Caporali ha introdotto anche le parole « aiuti e assistenti ». Ma a mio avviso, non si può assimilare la condizione degli assistenti e degli aiuti con quella del primario che ha funzioni preminenti negli ospedali. *(Interruzione del senatore Monaldi).*

Onorevole collega, io ora sto discutendo il testo dell'emendamento del senatore Caporali, col quale si dichiara incompatibile con qualsiasi altra funzione la qualità di primario in un ospedale per il motivo che l'ufficio di primario è pieno di responsabilità e di compiti poderosi. Se tale motivazione fosse esatta è ovvio che la stessa conclusione della incompatibilità con altre funzioni non si potrebbe fare per gli aiuti e gli assistenti, che hanno funzioni di minore importanza, quindi per questa categoria non

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

bisogna stabilire l'incompatibilità in ferma così perentoria; se mai questa incompatibilità per gli aiuti e gli assistenti dovrebbe essere limitata a vietare soltanto analoghe funzioni in altri ospedali. Quindi per gli aiuti e gli assistenti la Commissione propone di ritornare al testo della Camera e della stessa Commissione, cioè di rendere incompatibile esclusivamente le funzioni di primario, di aiuto e di assistente in ospedali della stessa categoria. Per quanto riguarda l'incompatibilità completa con altri incarichi, relativamente ai primari, la Commissione si rimette al Senato.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Il primario degli ospedali di Roma fino a pochi anni fa prendeva la lauta somma di 750 lire al mese. È giusto che il primario non possa ripetere la stessa funzione in un altro ospedale, ma sarebbe illogico privarlo della facoltà di esercizio della libera professione in case di cura privata. Qui si tratta di situazioni precarie e che non costituiscono impedimento all'espletamento dei doveri inerenti al grado. L'inibizione deve limitarsi alla pluralità di posti in istituti di diritto pubblico.

PAZZAGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLI. È per un semplice chiarimento. Io domando al professore Caporali, presentatore dell'emendamento, se con la sua dizione intende chiaramente esprimere che si tratta di posti ufficialmente riconosciuti e retribuiti: se egli intende questo mi pare che si possa accedere al suo emendamento; se egli intende invece un'occupazione qualsiasi in una casa privata mi pare che l'emendamento sia eccessivamente estensivo.

SILVESTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRINI. La legge del 30 settembre del 1938 affrontava la questione e mi pare che l'avesse risolta in un modo molto sereno. Diceva, infatti, la legge che il primario ospedaliero, sia medico che chirurgo, come specialista non poteva assumere degli impegni ordinari e continuativi in altri istituti. Questo significava che il medico ospedaliero deve sentire nella sua coscienza la responsabilità del posto che occupa; che se si tratta salutariamente di portare il proprio contributo in altri istituti

va bene, ma in casi, non dirò eccezionali, ma non continuativi. Ma se questo primario esercita la sua funzione ordinaria in una clinica, quotidianamente, anche se non porta il suo nome, io dico che quel primario non è degno di occupare il posto ospitaliero, perchè il posto ospitaliero assorbe tutta l'attività di un primario per l'intera giornata.

Quindi, io sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento del senatore Caporali nel senso cioè che l'occupazione in altri ospedali o in case di salute e istituti di cura non sia continuativa, richiamando la disposizione del decreto del 30 settembre 1938. Il primario deve avere soltanto la facoltà di poter andare, se chiamato, come libero professionista ad operare in altra clinica. Perchè, parliamoci chiaro, molti prendono il titolo di primario per poter poi sfruttare un titolo di prestigio da valere fuori dell'ospedale.

C'è il guaio che molti ospedali non dispongono di reparti specializzati. Naturalmente quando nel 1938 fu dibattuta la questione, si disse in un primo tempo di vietare qualsiasi esercizio fuori dell'ospedale. Fu però accertato che l'ospedale non poteva sempre disporre di camere di ricovero per gli abbienti ed allora si venne, in via di compromesso, a stabilire che il primario poteva esercitare fuori dell'ospedale saltuariamente, invitando però tutti gli ospedali a provvedere oltre che alle sale comuni anche a sale separate, in modo da conservare il necessario prestigio e poter venire incontro alla spedalizzazione integrale e alla cura sia medica che chirurgica per tutti.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Vorrei manifestare una preoccupazione. Se noi mettiamo troppi limiti a coloro che debbono fare la carriera ospitaliera, finiremo con l'allontanare dall'ospedale i migliori, perchè questi troveranno più conveniente andare a fare i primari in case di cura private. Io temo pertanto che con un eccessivo rigore si abbia ad ottenere un effetto contrario.

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Raccogliendo in sintesi quello che è stato detto, vorrei proporre al Senato di modificare l'emendamento del senatore

Caporali nel senso che dirò. Il senatore Caporali propone di rendere incompatibile la funzione di aiuto e di assistente in un ospedale di prima, seconda o terza categoria con analoga funzione in altro ospedale ecc. Io aggiungerei, nel testo della Commissione, alle parole « con analoga funzione » le altre « a carattere continuativo ». In altri termini questa dizione verrebbe a significare che non si può essere primario in un ospedale ed essere chirurgo in una clinica con funzione continuativa. Ma che il primario vada a compiere un'operazione in una clinica privata mi pare che si possa ammettere.

CAPORALI. Se il primario opera in una clinica privata, fa una concorrenza spietata all'ospedale.

BOSCO, *relatore*. Dopo le parole « in altro ospedale », aggiungerei inoltre le parole « nelle cliniche universitarie e nelle case di salute ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per esprimere il parere del Governo.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io credo che il concetto espresso dal senatore Caporali sia quello un po' riassunto dal senatore Silvestrini. Noi non vogliamo, anche per le condizioni attuali dei nostri ospedali, limitare, in modo categorico, l'esercizio della professione, la consulenza, la attività dei primari, in condizioni qualche volta di disagio, ai soli ospedali che purtroppo non hanno quella attrezzatura che dovrebbero avere. Però è pur vero che non possiamo riconoscere giusto che una casa di salute, diretta dallo stesso chirurgo ospedaliero, stia a fare concorrenza all'ospedale dove il chirurgo è primario. La dizione proposta dal relatore mi pare possa corrispondere a questo significato, ossia non inibiamo al primario la consulenza e la sua attività, purchè non continuativa in altro istituto ricordandogli come norma che il suo luogo di lavoro è soprattutto l'ospedale, cui deve attendere e per cui è stato chiamato in seguito al concorso.

PRESIDENTE. Domando al senatore Caporali se aderisce alla formulazione proposta dal relatore.

CAPORALI. Aderisco.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 13-bis nel seguente nuovo testo proposto dal relatore, al quale ha aderito il senatore Caporali:

Art. 13-bis (*nuovo*).

(*Incompatibilità*).

La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione a carattere continuativo in altro ospedale, nelle cliniche universitarie e nelle case di salute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che, da parte dei senatori Samek Lodovici, Pazzagli, Benedetti Luigi, Cermenati e Santero, è stato presentato il seguente emendamento:

« Nel caso di approvazione del ripristino del primo comma, lettera a) dell'articolo 4 nel testo originale del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, aggiungere il seguente:

« Art. 13-ter.

« A parziale deroga dell'articolo 34 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è facoltà delle amministrazioni ospedaliere per la durata del presente decreto, di nominare il candidato dichiarato idoneo, anche se non primo assoluto in graduatoria, purchè sia uno dei primi tre classificati ».

Faccio, però, presente che l'ipotesi prevista dai presentatori di quest'emendamento non si è verificata.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Avverto, inoltre, che, per l'assenza dei presentatori, è da considerare ri-

tirato il seguente emendamento sottoscritto dai senatori Cemmi e Fantoni:

« Aggiungere il seguente:

« Art. 13-ter.

« Nei concorsi per gli ospedali di terza categoria l'amministrazione ospedaliera ha facoltà di nominare il candidato scegliendolo, a suo giudizio insindacabile, fra i primi tre classificati ».

Passiamo quindi all'articolo 14, di cui do lettura:

Art. 14.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Dopo aver discusso ed approvato, con modificazioni, i singoli articoli del decreto legislativo da ratificare, occorre ora votare l'articolo 1 del disegno di legge di ratifica nel testo modificato. Ne do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi

del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — *Limiti di applicabilità del decreto.*

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli Istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — *Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente.*

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero in ospedali italiani o comunque dipendenti dall'Amministrazione italiana, o universitario; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora que-

ste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospitaliero come al secondo comma.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicato un'attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano o comunque dipendente dall'amministrazione italiana o in un istituto universitario.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito necessario la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei casi in cui questa è prescritta.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando l'equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario.

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI desi-

gnato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario ordinario o straordinario d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'anzianità nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli 42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria è elevata a dieci anni.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) di un medico in rappresentanza dell'Amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario della materia attinente al concorso;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) di un medico in rappresentanza della amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario di materia attinente al concorso.

Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — *Raggruppamenti di più concorsi.*

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente Prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.*

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della Commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7. — *Modalità di svolgimento dei concorsi.*

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di operazione sul cadavere per i primari chirurghi.

Qualora, a giudizio della Commissione giudicatrice, non sia possibile effettuare tali prove, esse saranno sostituite, per i primari medici, da una prova dimostrativa di anatomia patologica e, per i primari chirurghi, da una discussione sulla statistica operatoria e da una dimostrazione orale di una operazione chirurgica.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis. — *Ripartizione dei punti per i vari concorsi.*

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

45 punti per gli esami;

40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

60 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Art. 7-ter. — *Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli.*

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

25 punti per la prova clinica;

10 punti per la prova orale;

10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

25 punti alla prova orale;

20 punti alla prova pratica.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti

e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali, siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile a norma dell'articolo precedente.

Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8. — *Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.*

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9. — *Sede dei concorsi.*

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10. — *Sanitari assunti in via provvisoria.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel

posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre 1948.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis. — *Speciali categorie di sanitari assunti in via provvisoria.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani, possono con provvedimento delle amministrazioni su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11. — *Tasse.*

Le tasse a carico dei candidati, che partecipano ai concorsi, previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

L'articolo 12 è soppresso.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Elevazione dei limiti di età.*

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è aumentato di quattro anni ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis. — *Incompatibilità.*

La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione a carattere continuativo in altro ospedale, nelle cliniche universitarie e nelle case di salute.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14. — *Disposizioni finali.*

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le Amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cosattini, Gasparotto, Nobili, Tonello e Filippini hanno proposto di inserire nel disegno di legge di ratifica, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

« Le amministrazioni degli ospedali hanno facoltà di occupare i posti vacanti di primario mediante chiamata di primari di ruolo titolari in ospedali della medesima categoria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cosattini per illustrare quest'emendamento.

COSATTINI. La proposta da me avanzata con l'adesione di altri illustri colleghi è stata suggerita sia da primari di ospedali, sia da amministratori. Essa tende a richiamare in vigore una disposizione che era già sancita nella legge fino al 1924 e che poi, per i sistemi totalitari fascisti introdotti nella legislazione, è stata tolta.

In sostanza si propone di attribuire alle amministrazioni di ospedali la facoltà che è data ai Consigli accademici universitari, di coprire i posti vacanti mediante chiamata di titolari di cattedre di altre università. Si tratta quindi di consentire una applicazione razionale della legge, che non viola in modo alcuno il principio sostanziale che è posto in particolare risalto dal disegno in esame, che cioè non vi possa essere un posto di responsabilità, una funzione così alta come quella del primario, senza che a questo posto si giunga attraverso un diligente vaglio operato mediante un concorso. Questo principio rimane salvo, ed è tenuto in tutto fermo, solo si attribuisce alle amministrazioni la possibilità di coprire i posti vacanti mediante la chiamata di altro primario, il quale naturalmente, avendo già superato i rigori della scelta attraverso un concorso, trovasi già nella condizione di poter esercitare le sue funzioni nel posto in cui è chiamato con tutti i criteri dovuti.

Si tratta generalmente di luminari della scienza, di medici che hanno raggiunto già una larga estimazione, che possono essere desiderati per la fama di cui godono, e che, chiamati al posto vacante, vengono ad attribuire lustro all'ospedale di cui vengono a far parte. L'impedire alle amministrazioni questa facoltà a me sembra sia un assurdo, in quanto non solo non si viola alcuno dei principi che il Senato ha raccomandato, ma si concede la possibilità alle amministrazioni di risolvere problemi che alle volte, mediante concorsi, non sarebbe facile portare alla soluzione desiderata.

Faccio notare che questa norma consentirà anche di abbreviare molto i termini che attualmente è necessario superare per coprire i posti vacanti, e quindi si verrà a portare un rimedio più sollecito alla crisi degli ospedali che è stata lamentata da parecchi oratori. Faccio osservare infine che anche qui si applica quel principio di euritmia legislativa, di cui faceva parola l'onorevole Caporali. Abbiamo anche in questo caso l'identica situazione della vacanza di cattedre che si verifica nelle università e non c'è nessuna ragione che non si adotti lo stesso criterio per risolverla. Credo quindi che la mia proposta possa essere accolta senza intaccare, ripeto, in modo alcuno il principio sostanziale della legge, che i posti di maggior

responsabilità siano sempre attribuiti mediante concorso, nulla più trattandosi di un semplice trasferimento. È da notarsi infine che per questo modo oltre che ben plausibili preoccupazioni degli ospedali si possono soddisfare esigenze di vita dei sanitari e pertanto accrescere l'efficienza dell'opera loro.

Spero perciò che il Senato accolga la mia proposta che risponde all'interesse superiore della cosa pubblica, al di sopra di quello di categoria.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. L'emendamento Cosattini mi trova pienamente consenziente. Ho già rilevato nella discussione generale come in tutte le disposizioni legislative che mirino a permettere il trasferimento di un primario da un ospedale ad un altro io vedo un principio di quella carriera ospedaliera che è nelle aspirazioni della categoria. Ritengo che una simile disposizione sia anche conforme al bene comune, perchè non vi è dubbio che la possibilità di essere chiamati da altre amministrazioni non può fare altro che esercitare un'azione di stimolo sui primari a perfezionarsi e a curare la propria fama di uomini e di medici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

BOSCO, *relatore*. La Commissione è spiacente di non potere associarsi all'emendamento proposto dall'onorevole Cosattini per i seguenti motivi. Con esso, in sostanza, si tende a stabilire un'analogia tra chiamata dei primari di ospedali e trasferimento di professori universitari, analogia che non c'è. Infatti mentre i concorsi universitari sono a carattere nazionale, il concorso per gli ospedali è limitato alla sede per la quale è bandito. Quindi il diritto al posto dei candidati è limitato alla sede cui si riferisce il concorso. Chi ha vinto il concorso per Pavia non può aspirare a Milano. Questo è l'ordinamento che ci regge e non si può cambiare, dato il principio dell'autonomia delle singole amministrazioni ospedaliere.

Inoltre, faccio notare che il servizio di primario prestatato in altri ospedali è già considerato dall'articolo 55 della legge del 1938, ma come titolo di carriera, al quale è riconosciuto un punteggio assai limitato. Se nel sistema at-

tuale dei concorsi questo titolo è già considerato, ma in misura modesta, non si può sconvolgere il sistema e stabilire che esso è titolo sufficiente per una chiamata in altra sede, equiparandolo cioè ad una vittoria di concorso.

Per tali motivi la Commissione è spiacente di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Cosattini perchè essa innoverebbe radicalmente il sistema vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per esprimere il parere del Governo.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La proposta del senatore Cosattini ed altri andrebbe molto studiata ed approfondita per stabilire quale sia il valore che si vuol dare con tanta facilità a questo provvedimento. Poi, come giustamente ha detto l'onorevole relatore, la prassi oggi esistente è che per ogni ospedale si bandisce un concorso — solo nei concorsi di ospedali raggruppati abbiamo la possibilità di avere un'unica Commissione — ma quando un concorso è bandito per un solo ospedale, non credo ammissibile quello che si ammette per gli istituti universitari la cui situazione è ben diversa. Perciò ritengo doveroso associarmi al parere dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Cosattini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Anche il senatore Alberti Giuseppe ha proposto di inserire un articolo aggiuntivo, che è del seguente tenore:

« Negli ospedali con più di tremila letti, le amministrazioni potranno avvalersi della facoltà di espletare i concorsi con le norme osservate negli ospedali stessi fino al 1938 ».

Poichè, però, il presentatore è assente, l'emendamento si intende ritirato.

Avverto che, da parte del senatore Varaldo, è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 1 del disegno di legge:

« Le norme del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, si applicano altresì ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Varaldo per svolgere quest'emendamento.

VARALDO. Secondo l'articolo 1 del decreto che noi abbiamo ratificato le norme del decreto stesso sono applicabili a tutti i concorsi che potevano essere banditi entro il 24 luglio 1949. Succederebbe quindi che per quei posti rimasti liberi entro quella data si dovrebbero applicare le norme del decreto ratificato adesso mentre per quelli resisi liberi successivamente si dovrebbe applicare la legge del 1938. Ora, a me non pare giusto che contemporaneamente si bandiscano da una stessa amministrazione dei concorsi con due norme diverse, e quindi penso che sia utile estendere l'applicazione delle norme del decreto testè ratificato a tutti quei concorsi che saranno banditi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

BOSCO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Varaldo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per esprimere il parere del Governo.

COTELLESSA, *Aito Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo con il relatore circa il contenuto dell'emendamento del senatore Varaldo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Varaldo e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento testè approvato diventa allora articolo 2 del disegno di legge di ratifica.

Comunico che il senatore Bosco, a nome della Commissione, ha presentato il seguente ar-

ticolo aggiuntivo, da inserire dopo quello testè approvato:

« Il personale sanitario di ruolo, che si trovi in carica all'entrata in vigore della presente legge, se l'amministrazione bandisce il concorso, rimane in carica indipendentemente dai limiti di età fino all'espletamento del concorso stesso e all'assunzione del nuovo personale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, questo articolo, in sostanza, racchiude una norma transitoria che tende a mantenere in servizio gli attuali interini fino all'espletamento dei concorsi. Ciò mi sembra opportuno e giusto perchè non bisogna far sì che, prima dei concorsi e dell'assunzione del nuovo personale, si possa nominare un'altro interino. Per mantenere la situazione attuale fino a che non si esplichì il concorso, le amministrazioni possono mantenere in servizio, indipendentemente dai limiti di età, gli interini già in servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per esprimere il parere del Governo.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento testè approvato diventa allora l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Pongo adesso in votazione l'ultimo articolo del disegno di legge di ratifica, che portava già il numero 2 e che è ora diventato articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Porro ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

PIERACCINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Permettetemi, onorevoli colleghi, di spiegare il mio voto contrario alla presente legge. Tutti gli oratori sono stati concordi nel giudicare in stato di decadenza gli ospedali d'Italia. L'onorevole Alto Commissario ha ripetuto per tre volte che bisogna dar vita agli ospedali; ma il grido generale che si è levato da questi stalli è questo: diamo ottimi primari agli ospedali. Ora il progetto attuale, giunto faticosamente al punto di essere posto in votazione, non sana nulla; tra l'altro ha delle incoerenze, perchè è maturato attraverso a ripieghi e adattamenti, non voglio dire a compromessi per riguardo alla personalità del Senato. È una legge che dispiacerà a tutti: ai medici, alla popolazione, ed anche a coloro che la voteranno.

Capisco che le disposizioni che stanno per essere approvate, hanno un valore transitorio, chè fra un anno o due al massimo, si dovrà discutere una nuova legge, ma intanto noi gettiamo le basi su cui con tutta probabilità si costruirà la futura, la definitiva legge, così come da oggi è convenuto.

La presente legge, onorevoli colleghi, ha un vizio di nascita, congenito. Si è parlato di dare ottimi primari agli ospedali e poi si è secondato un concetto che a mio giudizio ha pretto valore di protezione di categoria. Si fa un concorso chiuso. Perchè non sono stati ammessi a concorrere anche i liberi esercenti? perchè si è dimenticata la classe dei medici condotti? Maggiore è il numero dei concorrenti, maggiore sarà la possibilità di scegliere l'ottimo primario. In sostanza questa restrizione è antidemocratica per il manifesto fatto che mette fuori dalla possibilità di concorrere individui i quali hanno una laurea in medicina e chirurgia, ossia titoli sufficienti per potere aspirare a qualunque posto che abbia carattere e contenuto igienico-sanitario, anche ad una cattedra d'insegnamento universitario. Ricordiamoci che anche in Italia abbiamo avuto esempi di medici e chirurghi che sono saliti direttamente alla cattedra di cliniche di primarie università, come Siena, Firenze e Bologna, lasciando dall'oggi al domani modestissime condotte. Qui, in questa Aula, con nobilissime pa-

role, fu rievocata dal senatore Pazzagli la memoria di Giuliano Vanghetti, il quale ideò il metodo di cinematica muscolare, oggi ripreso seriamente in esame anche all'estero. Ebbene, il Vanghetti fu il primo medico condotto; a costui, con l'attuale legge, sarebbe stato inibito di presentarsi a concorrere anche al più modesto posto di primario nel più umile ospedale d'Italia.

Fra i medici condotti ci sono dei valenti sanitari e molte volte se ne trovano degli studiosissimi: comprano libri e dispongono di una modesta biblioteca; hanno un piccolo gabinetto chimico, talvolta anche l'apparecchio di radiografia; pubblicano; e il mese di vacanza spesso lo passano nelle grandi città per seguire l'ingegnamento dei maestri universitari e tenersi aggiornati. È dunque ingiusto ed antidemocratico mettere questa classe nobilissima di medici condotti fuori dalla possibilità di concorrere. Altrettanto deve dirsi per i medici, chirurghi e specialisti liberi esercenti.

A mio giudizio — e questo concetto, adombrato dal senatore Caporali, dovrebbe ispirare il prossimo futuro progetto di legge sui medici primari ospedalieri — dovrebbe essere inibito ai primari ogni esercizio medico libero fuori dell'ospedale. Il medico e il chirurgo ospitaliero non debbono dare nè tempo nè energie ad opere fuori dell'istituto in cui si sono inseriti. Certo bisogna loro assegnare emolumenti sufficienti, al pari di altri alti funzionari, così da assicurar loro una vita più che agiata.

In questa Aula è stato detto che, disgraziatamente, alcuni primari trascurano i propri doveri di ospedale per correre in cerca di guadagni; il che è vero, ma è anche comprensibile ed umano, chè si danno stipendi irrisori ed in alcuni ospedali importanti si considera come il godimento di un beneficio la nomina a primario, e nemmeno si concede il rimborso di spese vive di trasporto od altro. Quando si è trattato di stabilire i limiti di età (60-70 anni) per essere congedati da uno ospedale, si è udito perfino dire: ma a 60 anni un primario si è già fatta la clientela privata. Ma che linguaggio è questo! Che forse il posto di primario deve servire da trampolino per un successo economico extra-ospitaliero?

Il medico e il chirurgo primari debbono svolgere la loro opera entro l'ambito dell'ospedale e non cercare altri profitti al di fuori. Il fatto è che alcuni medici primari sono sospinti perfino a far concorrenza allo stesso ospedale che li accoglie, col frequentare o direttamente fondare case private, le cosiddette case di cura. (*Interruzioni*).

Altro rilievo. Il senatore Samek, nel suo organico esauriente discorso, ha detto, tra le altre cose: dopo due anni di prova il primario può essere o meno confermato; altri hanno aggiunto: quel primario che non fa il proprio dovere sarà licenziato. E ciò va benissimo; ma al solito bisogna mettere i primari in condizioni economiche che consentano loro di lavorare e seguire direttamente gli ammalati senza preoccupazioni familiari. Ed in tal caso si può esigere una grande resa medica dai primari, ed esercitare un grande controllo sulla loro opera.

Negli ospedali civili, negli ospedali in generale statali o parastatali o comunali, indipendenti, autonomi, dovrebbe vigere l'obbligo della necropsopia. Quando disgraziatamente in una sala ospedaliera si ha il decesso, del decesso si deve fare la necropsopia, così come ordinariamente si pratica nelle cliniche universitarie. In tal caso si ha la misura precisa del valore del medico, e del chirurgo, si ha precisa conoscenza per confermarli o allontanarli, perchè se è vero, come diceva stamattina il senatore Cortese, che il medico migliore è il medico che sbaglia meno, non è concesso che si sbaglia troppo spesso. Il marmo della sala necropsopica è il banco di prova del sapere e della pratica del sanitario.

Si fanno errori diagnostici. Io ho udito dire dal professore Murri, davanti ad un cadavere: ho sbagliato la diagnosi; ma se anche tornassi indietro nel diagnosticare, con gli elementi che mi forniva il malato e con le conoscenze anatomo-cliniche di cui oggi disponiamo, commetterei il medesimo errore, chè il malato non presentava una sintomatologia sufficientemente chiara per illuminare il curante. Con l'obbligo fatto ai primari di rimanere nell'ospedale per tutto il tempo necessario alla visita della mattina e alla contro-visita della sera; di presenziare le eventuali necropsopie; di tenersi in quotidiano contatto con il personale medico e

di assistenza e al corrente del movimento scientifico, si assicurerà quello che è nel pensiero di tutti: il recupero della salute, quando ciò è possibile, degli ospitalizzati. È per queste profonde deficienze della legge che io voto contro la stessa legge.

Ripeto: se qualcuno mi obietta che questa legge è transitoria, io ripeterei quel che ho detto in principio: la presente legge servirà di base, di intelaiatura alla legge definitiva; lasciatemi sperare che i nuovi legislatori vogliano tenere in qualche considerazione le critiche che ho esposte. (*Approvazioni*).

BOSCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *relatore*. Chiedo scusa al Senato se prendo ancora una volta la parola su questa legge, ma è per sottolineare due cose, che ritengo doveroso ricordare. Innanzi tutto devo porre in rilievo la concordia di spirito che ha animato il Senato nella appassionata e fervida discussione di questa legge, che testimonia come ancora una volta la nostra Assemblea di fronte a problemi umani e sociali, sia sempre unanime e concorde.

In secondo luogo, consentitemi, onorevoli colleghi, di ricordare che noi spesso prendiamo occasione da leggi di bilancio o da altre leggi per esaltare determinate categorie di funzionari dello Stato, come ad esempio i magistrati e i professori, in omaggio all'altissima funzione che essi disimpegnano nella vita sociale. Poichè questa legge ce ne dà l'occasione, desidero inviare da questa alta tribuna un pensiero memore di stima e di riconoscenza della Nazione alla benemerita classe medica, che compie con altissimo spirito di abnegazione il suo dovere a favore dell'umanità. (*Applausi*).

Inoltre mi permetto di domandare al Senato che venga deferito alla Commissione l'incarico di provvedere al coordinamento degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, salvo coordinamento.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente BONOMI

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate alla Presidenza tre interrogazioni, al Ministro dell'interno, con carattere di urgenza.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

MAGRÌ. — Al Ministro dell'interno, per conoscere le cause dei gravi luttuosi incidenti di Adrano, nonché l'esatto svolgimento dei fatti e i provvedimenti adottati contro i responsabili dei disordini, che hanno turbato la vita di quella operosa città e provocato la morte di un giovane contadino e lo spargimento di altro sangue di lavoratori e di agenti dell'ordine (1548).

FIORE, LI CAUSI, PALERMO, FERRARI, JANNELLI. — Al Ministro dell'interno, per avere notizia sui luttuosi fatti di Adrano e di Piana dei Greci e sui provvedimenti presi (1549).

PUTINATI, FANTUZZI, PUCCI, BOLOGNESI, FERRARI, BOSI. — Al Ministro dell'interno, per avere notizia sui gravi fatti di Comacchio e sui provvedimenti presi (1550).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In quanto possibile, dato che sono impegnato alla Camera dei deputati per altre dichiarazioni similari a quelle che dovrei fare a questo Consesso, vorrei rispondere alle interrogazioni che sono state presentate relative ai fatti di Adrano, di Comacchio e di Piana degli Albanesi. Del resto anche io ho promesso che questa sera avrei potuto portare qualche informazione, e fissare eventualmente la discussione dell'altra interpellanza diretta alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro dell'interno.

BERLINGUER. E l'interpellanza da me presentata nella seduta del 17 corrente, sulle misure adottate dal Governo per reprimere ogni manifestazione democratica della volontà di pace del popolo italiano?

RUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ho già dichiarato, per la sua interpellanza, che ha diritto di priorità su quella che la Camera ha presentato sullo stesso argomento e che sarà il Ministro di grazia e giustizia a rispondere. Conseguentemente si fisserà nella prossima settimana il giorno in cui si potrà discutere, essendo stato delegato a rispondere detto Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, risponda pure alle interrogazioni.

RUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Dato il brevissimo tempo trascorso dagli avvenimenti che formano specifico oggetto delle diverse interrogazioni, vorranno comprendere gli onorevoli interroganti come il Governo non possa essere completamente preciso, in quanto non sono ancora arrivate le informazioni più dirette e specifiche, per aver le quali abbiamo disposto speciali inchieste. Debbo limitarmi a leggere i telegrammi che sono pervenuti.

Per il fatto di Comacchio c'è un primo telegramma del prefetto di Ferrara in data del 18 gennaio 1951, ore 17,35, che dichiara: « Da prime informazioni pervenute riferisco che stamane circa ore 10 in Comacchio folla 200 persone pretendeva effettuare manifestazione non consentita contro arrivo nota personalità.

« Mercè opera persuasione comandante tenenza carabinieri ed in seguito lancio due artifizi lacrimogeni manifestazione scioglievasi.

« Subito dopo però la folla minacciosa aumentata a circa 2.000 persone disponevasi in corteo dirigendosi verso sede Comune per violenza contro Sindaco recentemente passato dal Partito socialista italiano al Partito socialista unitario et imponendo violenza chiusura negozi minacciando saccheggio.

« Impediti tali atti carabinieri in numero di sette al comando tenente Caroppo cercavano di riportarsi verso caserma ma venivano aggrediti da tumultuanti con colpi pietra e bastonate. Militari riuscivano farsi largo ma folla trabocchevole li costringeva ad addossarsi contro il muro et difendersi da continuo lancio ciottoli nel tentativo disarmarli. Militari erano infine costretti dopo continuare della violenza a far uso armi ottenendo fuga facinorosi. Nel conflitto rimaneva ucciso un pescatore di anni 60 et feriti altri due dimostranti. Militari riportavano varie contusioni et carabiniere Di

Borio Lombardo gravemente colpito alla spalla sinistra da grossa pietra.

« Finora operati quattro arresti. Comandante Gruppo recatosi sul posto per prima inchiesta. Riservomi riferire ulteriormente ».

Successivamente il Capo di Stato Maggiore dei carabinieri, in data 18 gennaio 1951, ore 19,40, comunicava:

nr. 152/5 rp. « Facendo seguito al telescritto 152/2 rp. data odierna, si trascrive il seguente fonogramma, in data odierna, del Gruppo Carabinieri di Ferrara: Verso le ore 11,30 diciotto corrente in Comacchio (Ferrara) una folla circa 2000 persone, dopo percorse vie paese scopo dimostrazione contro arrivo generale Eisenhower tentavano irrompere sede municipale per aggredire Sindaco et saccheggiare negozi vicini. Carabinieri locale stazione intervenuti per impedire delitti venivano aggrediti tumultuanti con colpi di pietra et bastone. Militari reagivano adeguatamente riuscendo farsi largo et imporre relativa calma. Subito dopo la folla aggrediva di nuovo reparto che si addossava contro muro. Fatti segno a lanci grossi ciottoli e tentativi di disarmo militari previa intimazione venivano costretti fare uso armi ottenendo la fuga generale dei facinorosi. Nel conflitto rimanevano uccisi un bracciante et feriti altri due. Militari riportavano contusioni varie dei quali il più grave carabiniere Lombardo Liborio colpito alla spalla et ad una mano da grossa pietra. Quest'ultimo nella colluttazione smarriva pistola. Operati sei arresti tra i quali i due feriti. Tenente colonnello Didato ».

Per quanto riguarda il fatto di Piana degli Albanesi — di cui i giornali qualche cosa già hanno detto, sia pure sommariamente — c'è un primo telegramma del prefetto di Palermo, in data 18 gennaio 1951, ore 21, che comunica:

« Ore 12 oggi in Piana degli Albanesi forte massa dimostranti ha tentato effettuare vari cortei di protesta contro la guerra traendo lo spunto da visita generale Eisenhower e da avvenuta distribuzione cartoline preavviso precepto militare. Sottufficiali e militari quella stazione arma che già ieri sera avevano provveduto diffidare Sindaco comunista e maggiori estremisti astenersi da qualsiasi manifestazione ottenendone formale assicurazione

svolgevano intensa opera di persuasione senza alcun risultato per cui intimavano scioglimento dimostranti. Perdurando atteggiamento riotoso a primi segni di violenza militari Arma facevano uso artifici lacrimogeni cui impiego anche per condizioni atmosferiche si est rilevato nell'occasione del tutto inutile. Venivano inoltre lanciate da dimostranti tre bombe a mano cui schegge ferivano viso carabiniere Platania Pasquale producendogli lesioni guaribili in giorni dieci. Altri quattro carabinieri riportavano lievi ferite da scheggie, da morsi, da graffi e da colpi di bastone. Militari per evitare essere sopraffatti esplodevano alcuni colpi arma fuoco scopo intimidatorio. Rimaneva ferito torace ed è stato accompagnato ospedale di Palermo in gravi condizioni dimostrante Lo Greco Damiano fu Serafino di anni 39 da Piana degli Albanesi, contadino, ignorasi però se colpito opera carabinieri o dimostranti stessi in quanto relative indagini sono tuttora in corso.

« Est già dimostrato attraverso dichiarazioni rese autorità pubblica sicurezza da congiunti ferito che bombe lacrimogene furono rigettate contro carabinieri e che questi ultimi furono feriti da dimostranti. Fratello stesso ferito testimone oculare non esclude che proprio congiunto sia stato ferito da manifestanti. Sindaco comunista Piana degli Albanesi Maisano Salvatore ha diretto questa Prefettura due telegrammi in cui dice testualmente: È in corso manifestazione pubblica vie et piazze. Forza pubblica ha fatto uso bombe lacrimogene et aperto fuoco scopo intimidatorio per sciogliere massa manifestanti. Assicuro opera persuasione ».

Un altro telegramma, sempre del prefetto di Palermo, stessa data, delle ore 23,20, conferma queste notizie:

« Seguito radiogramma in data odierna comunico che dimostrante Lo Greco ferito durante dimostrazione di questo pomeriggio in Piana degli Albanesi est deceduto. Sono stati fermati in detto Comune 26 persone tra gli elementi estremisti più riottosi che hanno partecipato illecita dimostrazione. Sono già in corso rigorosi accertamenti per stabilire singole responsabilità. Anche in Giulliana territorio di Corleone stamane circa 500 estremisti

capeggiati locale segretario Camera lavoro inscenavano dimostrazione contro guerra, generale Eisenhower et distribuzione cartoline precettazione militari. Militari quell'arma intervenuti con rinforzo da Bisacquino scioglievano manifestazione procedendo arresto capeggiatori. Ordine pubblico normale.

« Locale questura ha inviato sul posto rinforzi guardie e carabinieri diretti Vice Questore et comandante gruppo esterno. Ordine pubblico est stato immediatamente ristabilito senza altri incidenti mentre proseguono indagini per accertamento responsabilità organizzatori illecita manifestazione. In San Giuseppe Jato altra dimostrazione protesta veniva stroncata da Arma locale cui militari esplodevano in aria qualche colpo senza conseguenze per reagire fitta sassaiuola iniziata contro loro. Altra dimostrazione preannunciata in detto Comune per ore 15 oggi non ha avuto luogo per presenza in luogo rinforzi polizia capeggiati da funzionario pubblica sicurezza inviato da locale questura. Altro tentativo dimostrazione veniva stroncato sul nascere in Corleone da quel funzionario sicurezza in concorso Arma locale. L'ordine pubblico est tranquillo attualmente in tutta provincia ».

Per quanto concerne i fatti di Piana degli Albanesi un telegramma del Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri di Roma, in data 19 gennaio 1951, alle ore 7,50, comunica:

« Si trascrive seguente marconigramma in data 18 corrente del Gruppo esterno carabinieri di Palermo:

Oggi 18 corrente ore 12,45 circa Piana degli Albanesi Palermo circa tremila persone delle quali oltre 700 donne provenienti da diverse strade affluivano contemporaneamente in piazza Municipio gridando " Assassini. Non vogliamo la guerra ". Militari Arma locale stazione, circondati e assaliti da folla tumultuante, dopo vane reiterate intimazioni, facevano uso artifici lacrimogeni, resisi però inefficaci oltrechè per avverse condizioni atmosferiche perchè venivano raccolti da dimostranti e lanciati contro militari stessi. In seguito at lancio da parte dimostranti di tre bombe a mano, schegge delle quali producevano a carabiniere Platania Pasquale lesione regione zigomatica destra guaribile giorni dieci e at carabiniere Russo Pietro

lesione mano sinistra guaribile giorni cinque e dopo che brigadiere Di Sandomenico Giovanni et carabinieri Savasta Pietro e Sorace Paolo riportavano contusioni per morsi e colpo bastone guaribili da cinque at dieci giorni, Comandante stazione ordinava esplodere colpi moschetto in aria. Nel frattempo da colpo arma fuoco piccolo calibro non in dotazione Arma veniva ferito spalla sinistra tale Lo Greco Damiano di anni 40 del luogo che trasportato subito Palermo veniva ricoverato ospedale civile con prognosi riservata. Est opinione persone degne fede confermata da stesso fratello ferito che congiunto sia stato ferito da dimostranti. In corso indagini e fermi. Ordine pubblico normale. Maggiore Impellizzeri ».

All'ultimo momento una telefonata delle ore 12 del Prefetto di Palermo riferisce:

« 1) i carabinieri di Piana degli Albanesi non avevano bombe a mano;

2) il Sindaco del comune anzidetto — che è comunista — ha ammesso esplicitamente a verbale che le bombe sono state lanciate dalla folla: da parte di qualche male intenzionato, confuso nella folla stessa ».

Questi i tristi fatti di Piana degli Albanesi. Per ciò che riguarda i fatti di Adrano, devo limitarmi a quelle che sono le prime informazioni. Ecco il telegramma del prefetto di Catania delle ore 2,28 del 18 gennaio 1951:

« Seguito segnalazioni telefoniche comunico: ore 14,30 oggi in Adrano adunavansi circa 1000 persone sede partito comunista con proposito inscenare manifestazione illegale. Venivano ripetutamente invitati at sciogliersi ma continuando essi ad incolonnarsi et avendo iniziato sfilamento con grida "viva la pace abbasso la guerra" previ regolari squilli di tromba di intimazione sciogliersi et lancio candelotti lacrimogeni forze polizia li disperdevano caricandoli con sfollagente. Dopo circa mezza ora dimostranti armati grosse pietre tornavano per vie traverse verso piazza municipio ove erano adunate forze polizia costituite da carabinieri da due plotoni 12° reparto mobile agli ordini del Commissario P. S. dott. Valenti et iniziavano fitta sassaiuola. Piccolo gruppo guardie più avanzato giungeva contatto dimostranti et era sopraffatto. Una guardia veniva disarmata mitra subito recuperato per tempestivo intervento comandante tenenza carabinieri. Di fronte at

decisione et violenza dimostranti forze polizia indietreggiavano facendo soltanto uso artifici lacrimogeni che però non riuscivano at fermare dimostranti che continuavano ad avanzare circa tremila gridando "avanti tanto la polizia non spara". Forze polizia si attestavano presso auto-mezzi, continuando fitta sassaiuola at distanza ravvicinata et essendo stati già feriti aut contusi 17 guardie e 4 carabinieri et comandante tenenza carabinieri, alcuni elementi propria iniziativa at scopo impedire sicura sopraffazione esplodevano qualche colpo in aria scopo intimidazione. Dopo circa dieci minuti nei quali era continuato lancio di sassi avanzavansi con mani in alto alcuni dimostranti avvertendo che vi erano dei feriti dei quali chiedevano consentire trasporto ospedale. Durante tregua seguita ulteriore opera persuasione dimostranti si allontanavano verso sede partito comunista al grido "viva la pace abbasso la guerra" et poi si scioglievano. Risultano feriti da arma da fuoco undici civili dei quali uno decedeva successivamente et un altro civile da corpo contundente. Uno dei feriti versa in gravi condizioni. Numerosi dimostranti hanno fatto presente che feriti erano stati colpiti da altri civili che secondo loro affermazione avevano fatto fuoco da finestre rispettive abitazioni. Inviato subito sul posto Vice Questore che habet iniziato accertamenti et assunto direzione forze polizia. In serata si est recato sul posto sostituto Procuratore Repubblica medico anatomo patologico nonchè Questore. Situazione permane grave in Adrano ove sono previste per domattina ulteriori violenze. Est preannunziato per domani pomeriggio ore 17 ma non autorizzato comizio protesta questo capoluogo durante proclamato sciopero due ore. In Adrano est stato fermato uno degli accusati et altri due si sono spontaneamente presentati per chiarire loro posizione et scopo protettivo. Limitrofo comune Biancavilla si est pure avuta una dimostrazione di circa trecento persone che al solito grido di "viva la pace, abbasso la guerra" percorrevano vie abitato ma poi si scioglievano per intervento persuasivo Arma locale. Anche detto Comune situazione permane incerta. Riservomi ulteriori notizie ».

Segue poi il telegramma sempre del prefetto di Catania delle ore 13,35 del giorno 18:

« Dichiarazioni raccolte da Procuratore Repubblica et ufficiali polizia giudiziaria confer-

mano che feriti civili Adrano sono stati colpiti con spari ripeto non provenienti forza pubblica ma da abitazioni civili. Particolari indicazioni sono fatte carico certi Ciancio Filadelfio possidente et Danielo Augusto avvocato entrambi da Adrano tutti fermati disposizioni autorità giudiziaria insieme a Neri Nicolò possidente da Adrano lievemente indiziato. Autopsia cadavere Rosano non ancora eseguita ».

Alle ore 21,30 si confermano queste notizie. Ecco il telegramma del prefetto di Catania :

« Seguito precedenti segnalazioni comunico che manifestazioni odierne in Adrano per cerimonia funebre giovane Rosano Girolamo deceduto seguito incidenti avvenuti ieri stesso Comune si sono svolte perfetto ordine. Ha parlato senatore Li Causi che ha accusato Governo et Stati Uniti preparare nuova guerra et addebitato autorità politiche et pubblica sicurezza avere permesso at « milizia civile » sparare contro pacifici cittadini.

Durante giornata si sono avute manifestazioni alcuni Comuni Provincia senza incidenti. Questo capoluogo sciopero indetto Camera lavoro est completamente fallito. At comizio interno Camera lavoro hanno partecipato circa 300 persone. Nessuno incidente. Ordine pubblico ovunque ripristinato. At Adrano et Biancavilla situazione est controllata da forze polizia ».

Un ultimo telegramma delle ore 23,55 comunica :

« Seguito segnalazione 44/7,44/9 et 44/10. Accertamenti relativi responsabilità noti incidenti verificatisi ieri 17 corrente in Adrano continuano. Proceduto fermo seguenti altre due persone accusate aver sparato da proprie abitazioni sui manifestanti: Costa Nicolò fu Gaetano anni 45 da Adrano impiegato, indipendente; Garruso Mario di Raimondo anni 36 da Adrano corrispondente giornale, indipendente. Est pure in corso identificazione elementi estremisti che durante incidenti si resero responsabili note violenze contro forze polizia. Est emerso che altri due civili furono feriti in modo lieve uno dei quali da arma da fuoco durante incidenti suddetti. Giornata odierna trascorsa tranquilla. Dalle ore 17, alle ore 18,30 svoltesi onoranze funebri salma Rosano Girolamo con intervento oltre 6000 persone gran parte comunisti tra cui 600 giunti

da vicina Biancavilla et alcuni elementi locali di altri partiti. Ha parlato senatore Li Causi del partito comunista criticando opera Governo che starebbe preparando guerra et facendo prevedere prossimo razionamento generi prima necessità. Oratore ha inoltre accusato autorità politiche et pubblica sicurezza provinciali che avrebbero permesso at civili di sparare contro cittadini inermi. Ieri ore 16 decedeva per paralisi cardiaca nei pressi propria abitazione distante oltre un chilometro dal luogo ove avvenne l'incidente certa Buscemi Grazia anni 76 casalinga. Partiti sinistra affermano che predetta donna era deceduta per spavento intendendo accomunare onoranze funebri Rosano et Buscemi ma familiari quest'ultima rifiutavansi aderire richiesta et trasportavano salma per proprio conto. Ore 19 odierne adunati sciogliendosi. Situazione avviata normalizzazione. Concerto locali autorità politiche et pubblica sicurezza disposto rientro rispettive sedi aliquote militari Arma et guardie pubblica sicurezza rinforzo ».

Queste sono le notizie scheletriche, ma in certa parte di rilievo che ho l'onore di comunicare agli onorevoli interroganti. Per ciò che riguarda l'interpellanza presentata dal senatore Terracini e firmata dai senatori Palermo, Ferrari, Jannelli, Cortese, essa seguirà il suo turno nel senso, come ho detto, che risponderà il Ministro della giustizia chiamato direttamente in causa nell'interpellanza stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari per dichiarare se è soddisfatto.

FERRARI. Debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole Bubbio per avere portato qui le notizie che ci ha fornito. Debbo ringraziarlo per la sollecitudine che non è consueta qui nel Senato. Devo aggiungere però subito che queste notizie mi lasciano molto perplesso perchè purtroppo noi siamo abituati ormai a vedere riprodotte qui in Senato tutte le notizie sotto un *clichè* uniforme, che chiamerei formulario, il quale muta soltanto i nomi dei luoghi e delle persone.

Purtroppo noi non abbiamo i mezzi rapidi che ha il Governo per assumere notizie in questi casi. Alcune notizie ci sono già giunte e sono pubblicate anche dai giornali, ma altre notizie precise ci giungeranno, notizie che documente-

ranno ancora una volta che non è esatta la versione che ha dato l'onorevole Sottosegretario (*commenti*), versione che si basa sempre — e su questo punto noi dobbiamo dire chiara e forte la nostra parola come rappresentanti del Paese — che si basa sempre su questa prassi: chiedere agli imputati quello che hanno fatto a propria difesa, e basta. Ora che cosa è che rimane di tutto questo? Rimane un documento, doloroso, tragico; quattro morti, almeno per ora, e molti feriti. Questa è la sostanza della situazione nella consistenza dei fatti. Chi sono questi morti? Chi sono questi feriti? Io dico all'onorevole Bubbio, che ha riferito come ha riferito tante volte, che è una triste catena incominciata a Melissa e continuata a Torremaggiore, a Montescaglioso, a Lantella, a Modena, a Parma, a Marghera, a Comacchio, in Sicilia. I morti sono sempre operai e contadini e non altri. Questa è la consistenza obbiettiva della cosa. Denunceremo questi fatti. Sì, faremo denunce regolari. Le abbiamo già fatte per Modena, in precedenza per Melissa, le ho fatte io per Parma. Onorevole Bubbio, mi dica: che risultati hanno avuto queste denunce?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Internato*. Sono in corso i processi.

FERRARI. Lei sa come ho parlato l'altra volta quando ho interrogato il Governo per i fatti tristissimi avvenuti nella mia città. Ho fatto una denuncia all'autorità giudiziaria contenente elementi precisi, circostanziati, con nominativi. Cosa è avvenuto di questa denuncia? È avvenuto che non si è preso alcun provvedimento. Non so se la denuncia sia archiviata, non me ne intendo, non sono avvocato. So invece che si è fatto il processo a quelli che, secondo la Polizia, hanno organizzato un modesto corteo. Questo processo ha avuto la sua conclusione: sono stati condannati il Sindaco, il Segretario della Camera del lavoro, il Direttore del giornale, il Segretario della Federazione provinciale comunista.

Hanno condannato i responsabili della morte dei due operai? Niente si è fatto nei loro confronti. Due morti non significano niente; un preteso modestissimo corteo deve essere condannato inesorabilmente. Questo è il risultato delle nostre denunce? Dobbiamo continuarle? Domando all'onorevole Bubbio e agli altri onorevoli colleghi: che cosa dobbiamo fare di queste denunce? Voi siete avvocati, io non lo sono,

ma credevo che, rivolgendomi con precise documentazioni alla giustizia del mio Paese, alla quale ancora credo, dovessero avere un seguito. Chi ha denunciato sono io e non sono mai stato chiamato nemmeno per confermare quello che ho denunciato. Ed ora abbiamo qui quattro morti e molti feriti. Allora, onorevole Bubbio (mi rivolgo a lei, perchè so che lei non ha responsabilità; lei sa che sempre ho parlato di lei con molto rispetto, molto, e, l'ho già detto altra volta, mi illudo che il rispetto sia reciproco) ci dica: quali sono le istruzioni che il Governo ha dato? Questo è l'importante, questo abbiamo bisogno di sapere.

Non vogliamo riferirci ai celerini e ai carabinieri, sappiamo che cosa possono fare essi. Per noi la responsabilità va cercata più in alto, va cercata nel Governo. Diteci che istruzioni ha dato il Governo. Diteci se questa gente spara di propria iniziativa. Ma in tal caso punitela, questa gente, con rigore e con immediatezza, perchè altrimenti assumete la responsabilità in modo diretto di quello che avviene. Esiste o non esiste una libertà in Italia di manifestare il proprio parere in qualunque occasione, anche per la venuta di Eisenhower? Quali disposizioni di legge impediscono al cittadino italiano, che conosce la Costituzione, di far ciò? Badate che noi andiamo leggendo dovunque la nostra Costituzione. Io avrò fatto cinquanta lezioni in vari paesi per illustrare la Costituzione, e, leggendo la Costituzione, il cittadino impara che ha il diritto di manifestare, che ha il diritto di pensare come vuole e di manifestare come vuole il proprio pensiero, solo e in unione con altri. Praticamente, per colpa vostra, questo diritto non c'è. Ma in che modo lo togliete? Lo togliete sopprimendo la libertà e, quel che è peggio, sopprimendo il diritto alla vita, come è avvenuto ieri a Comacchio, ad Adrano, a Piana degli Albanesi. Allora, onorevole Bubbio, e onorevoli colleghi, la cosa è di una gravità eccezionale.

L'onorevole Bubbio ci ha dato alcune notizie. Per noi, me lo lasci dire onorevole Bubbio, le notizie che ci ha dato hanno il solito valore, il valore che hanno tutte le notizie dei carabinieri: non le troviamo mai vere, queste notizie, perchè vi è sempre qualche cosa che infirma la verità in esse! Al di sopra di tutto vi è una verità assoluta, questa: che il cittadino

ha diritto di gridare evviva quello che vuole e non evviva quello che vogliono gli altri. Questa è la verità, e questa verità bisogna non solo accettarla ma bisogna anche affermarla, volerla sempre in ogni occasione, dovunque. L'illustrazione che ha fatto stasera l'onorevole Bubbio, con tutto il riguardo che io devo a lui, è una illustrazione che noi non riteniamo valida. Le nostre interrogazioni rimangono, e documenteremo qui come sono avvenuti i fatti e richiederemo ancora una volta giustizia. (*Applausi da sinistra*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. In sostanza tutto ciò che dice l'onorevole Ferrari, e io posso ricambiare a lui tutta la stima che porto ad un collega eminente, mi pare che sia, non dico sfasato, ma ancora prematuro in rapporto ai fatti delle cui circostanze non si conosce ancora nulla di preciso e di definitivo. Voi mi domandate di dare con ogni urgenza delle informazioni; se opponessi che non posso darle, chissà a quale critica mi esporrei; e pertanto poichè per necessità di cose ho potuto darvi solo queste prime notizie telegrafiche e cioè tutte le informazioni di cui fino ad ora sono in possesso, non mi pare fondato che già ora si assuma la falsità di quanto le autorità locali hanno riferito. Si arriva al punto di dire che il Governo ha dato ordine alla Polizia di usare le armi: ebbene, questo non è neppur pensabile! La Polizia fa il suo dovere, per il rispetto della legge e per il mantenimento dell'ordine pubblico; questa è la sua consegna!

Ritenere che, allorquando ci sono migliaia di tumultuanti ed in una piazza si disarmano gli agenti e si lanciano i sassi contro di essi, la Polizia, in condizione di legittima difesa, faccia uso indebito delle armi, è assurdo. Deprechiamo piuttosto questi avvenimenti in dipendenza di agitazioni inconsulte e deploriamo le vittime, forse innocenti! Cerchiamo di ottenere una pacificazione che sia veramente fondata nel rispetto della legge, che è la garanzia di tutto lo Stato; questo ho detto ieri sera, lo ripeto oggi. Siamo ossequenti alla Costituzione, che è per tutti garanzia delle libertà democratiche e che impone a tutti il rispetto della legge.

ROLFI. Meno che per noi!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Cerchiamo anche di comprendere le supreme esigenze dello Stato, e non rendiamo più difficile la sua onerosa missione. Fortunatamente il buon senso della popolazione negli innumeri Comuni d'Italia ha dimostrato ieri che esiste tale comprensione, con un senso di responsabilità e di civismo veramente encomiabile. Queste piccole e poche pagine luttuose che dobbiamo deprecare...

FERRARI. Non sono cose piccole quando si ammazza!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. ... con la pienezza del cuore, noi ci auguriamo non abbiano più a ripetersi. Del resto la pacificazione sociale è in atto, e sta a noi tutti collaborare perchè essa sia consolidata. Il Governo è per la legge, e deve ottenerne l'adempimento e il rispetto. Voi stessi a quel posto fareste ugualmente, perchè nessuno Stato può decampare da questa suprema esigenza. (*Applausi dal centro*).

FERRARI. Perchè non avete liberato gli arrestati? Noi ci siamo recati in commissione al Viminale, ma il Ministro non ci ha ricevuto! Ci ha mandati dal Sottosegretario!

Approvazione del disegno di legge: « Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 (588) »
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-48 ».

Prego il senatore segretario di dar lettura dell'articolo unico.

CERMENATI, *Segretario*:

Articolo unico.

È approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità della tabella annessa, firmata dal Ministro per il tesoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il senatore Cerulli Irelli, relatore.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del bilancio.

(*Senza discussione sono approvati gli articoli del bilancio e i riassunti per titoli e per categorie*).

Metto ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49** » (589 e 589-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Avverto che, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, quando già il provvedimento si trovava all'esame della 3ª Commissione permanente del Senato, il Ministro del tesoro ha presentato una nota di variazioni — di cui allo stampato n. 589-bis — intesa ad apportare talune modificazioni al bilancio in questione.

Prego il senatore segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CERMENATI, *Segretario*:

Articolo unico.

È approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità della tabella annessa, firmata dal Ministro per il tesoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

BARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO. Lo scorso anno in occasione dell'approvazione del bilancio in discussione io avevo proposto un ordine del giorno che ha avuto l'approvazione unanime del Senato. Era un invito al Governo di destinare, per il caso in cui nella gestione banane fossero risultate delle attività, una parte di queste per pagare i contributi assistenziali e previdenziali ai profughi, i quali non erano in grado di soddisfare a tale obbligo con i propri mezzi. Il mio ordine del giorno ha avuto l'approvazione unanime ed era stato accettato con tranquillanti assicurazioni da parte del Governo. Vorrei richiamare questo voto e invitare il Governo a voler dare attuazione a quella che è stata la volontà concorde del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerulli Irelli.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Nella mia relazione scritta ho accennato fra l'altro al desiderio espresso dalla Commissione che il Governo destini una parte degli utili derivanti dalla gestione dell'Azienda monopolio banane non per lo stesso scopo voluto dal senatore Baracco, per indennizzare cioè i profughi, ma per diminuire il prezzo di vendita delle banane in Italia, le quali vanno considerate, come ho dimostrato nella relazione, non più un genere di lusso, ma un genere entrato nell'uso comune.

Per questo, pur facendo mio, per quanto è possibile, il desiderio ed il voto manifestato dal senatore Baracco, tengo a ricordare al Governo quanto la Commissione espose nella adunanza nella quale esaminò il bilancio di previsione dell'Azienda monopolio banane.

Mi rimetto per il resto a quanto ho detto nella mia ricordata relazione, solo aggiungendo che la Commissione non ha nulla da osservare in merito alla nota di variazioni dal Governo presentata dopo che il disegno di legge era già stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel merito del provvedimento mi associo pienamente alle considerazioni svolte

dal relatore. Per quanto riguarda la diminuzione del prezzo delle banane comunico al Senato che è in corso una prima riduzione per andare incontro ai bisogni popolari. Aggiungo che, mentre nell'esercizio finanziario 1948-49 l'Azienda, che venne riorganizzata secondo i criteri che ebbi l'onore di esporre al Senato, ebbe un utile di lire 150.750.000, nell'esercizio successivo dettò un utile di un miliardo e nell'esercizio in corso di un miliardo e 800 milioni. Questi dati confermano che il provvedimento preso a suo tempo dal Ministero dell'Africa e che destò molto scalpore tra coloro che miravano ad assicurare al profitto privato questi utili, che vanno oggi a beneficio dello Stato, è stato quanto mai opportuno.

Circa la richiesta fatta dall'onorevole Baracco, sono lieto di confermargli che il Governo aderirà alla sua proposta, perchè una parte di questi utili possano andare a lenire le necessità di coloro che hanno tanto sofferto in Africa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli dello stato di previsione dell'entrata.

Do lettura dell'articolo 1:

Articolo n. 1. — Provento della vendita delle banane: L. 850.000.000.

Con la nota di variazioni il Governo ha proposto di portare a L. 1.050.000.000 la predetta somma.

Pongo in votazione lo stanziamento fissato in questa misura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione sono approvati gli articoli 2, 3 e 4).

Do lettura dell'articolo 5:

Articolo n. 5. — Proventi diversi e recupero fondi: L. 200.000.

Secondo la nota di variazioni tale somma dovrebbe essere portata a L. 2.585.000.

Pongo in votazione lo stanziamento fissato in questa misura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione sono approvati gli articoli dal n. 6 al n. 14).

(È parimenti approvato il riassunto per titoli modificato secondo le variazioni apportate agli articoli).

Passiamo ora all'esame degli articoli dello stato di previsione della spesa.

Do lettura dei primi tre articoli:

Articolo n. 1. — Retribuzioni al personale addetto ai servizi dell'Azienda: L. 15.800.000.

Articolo n. 2. — Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Azienda: L. 460.000.

Articolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Azienda: L. 1.800.000.

Il Governo ha proposto di aumentare le predette somme, portandole rispettivamente a L. 17.400.000, L. 585.000 e L. 2.060.000.

Pongo in votazione queste somme così variate. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

(Senza discussione è approvato l'articolo 4).

Do lettura dell'articolo 5:

Articolo n. 5. — Indennità di missione di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute ai componenti gli organi di amministrazione: L. 1.200.000.

Secondo la nota di variazione tale somma dovrebbe essere elevata a L. 1.400.000.

Pongo in votazione questa somma così variata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

(Senza discussione sono approvati gli articoli dal n. 6 al n. 9).

Passiamo all'articolo 10:

Articolo n. 10. — Spese di ufficio - Materiali e mobili di ufficio - Illuminazione e riscaldamento - Spese postali e telegrafiche - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria - Spese di esercizio automobili: L. 800.000.

Il Governo ha proposto di aumentare la predetta somma a L. 1.000.000.

Pongo in votazione questa somma così variata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

(Senza discussione sono approvati gli articoli dal n. 11 al n. 16).

L'ultima variazione proposta dal Governo riguarda l'articolo 17, così formulato:

Articolo n. 17. — Acquisto banane e relative spese accessorie: L. 400.000.000.

Secondo la nota di variazioni, tale cifra dovrebbe essere elevata a L. 600.000.000.

Pongo in votazione questa cifra così variata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

(Senza discussione sono approvati gli articoli dal n. 18 al n. 48).

(È parimenti approvato il riassunto per titoli e per categorie modificati secondo le variazioni apportate agli articoli).

Metto ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Fa presente che il disegno di legge sarà rinviato alla Camera, dovendo anch'essa deliberare sulle modificazioni apportatevi con la nota di variazioni proposta dal Governo ed approvata dal Senato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Lepore, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una " Direzione generale dell'alimentazione " presso il Ministero dell'agricoltura e foreste » (908).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Da due mesi, onorevole Presidente, ho presentato una interpellanza sulla Previdenza sociale. Vorrei pregare che tale interpellanza fosse posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della settimana entrante.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Musolino che la Presidenza si renderà interprete del

suo desiderio presso il Governo, di modo che possa essere al più presto fissata la data di svolgimento dell'interpellanza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è stato provveduto allo stanziamento nel bilancio 1951-1952 della somma occorrente per il completamento del bacino di carenaggio di Taranto, così come fu deliberato dal Senato nella seduta pomeridiana del 21 aprile 1950, in accoglimento di un ordine del giorno all'uopo presentato dal sottoscritto in sede di discussione del bilancio dei Lavori pubblici (1547).

VOCOLI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se ritengono giusto e decoroso lasciare in completo abbandono l'edificio scolastico di Tivoli, già costruito *ex novo* per tre quarti, dopo la distruzione per cause belliche di quello preesistente, e l'altro del Convitto Nazionale, anch'esso duramente colpito dal bombardamento.

Il pianterreno del primo, per mancanza di custode, è stato adibito a latrina clandestina e a convegni da lupanare, il secondo è sfruttato, nella parte risparmiata dalle incursioni di guerra, dalle scuole secondarie, che prima erano alloggiate altrove, senza che si pensi minimamente, nonostante precedenti interrogazioni e proteste, a ripristinare il collegio che fu vanto non solo di Tivoli, ma di tutta Italia per universale riconoscimento (1551).

MENGI.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per fargli presente il grave disagio al quale sono soggetti i sinistrati da investimenti dovuti ad automezzi alleati, costretti da tempo ad attendere inutilmente il risarcimento dei danni subiti.

E poichè risulta che per tali liquidazioni si ritiene necessario stabilire speciali norme ad

1948-51 - DLXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 GENNAIO 1951

integrazione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, l'interrogante chiede che tali disposizioni siano sollecitamente emanate e siano tali da sveltire l'abituale lentezza burocratica (1550).

TISSI.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per sapere quanto fondamento abbiano le notizie apparse anche in qualche giornale, di un probabile ripristino in ente morale dell'Ente Nazionale della Moda, con compiti di disciplina e di controllo nei confronti delle libere iniziative di altri enti spontaneamente e provvidamente attivi, sorti senza sussidi o privilegi, a Roma, Milano, Venezia ed altrove (1551).

GONZALES, BOERI, GASPAROTTO,
BERGMANN.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16, seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza (1288).

2. Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti (437).

3. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

5. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

6. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti